



PRO LOCO MURESE

ALLA REGIONE BASILICATA

**Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
PEC: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it**

ALLA REGIONE BASILICATA

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura Dipartimento Ambiente ed Energia

E p.c. ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it
ctva@pec.minambiente.it
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
dgsalvanguardia.ambiente@pec.minambiente.it
mattm@pec.minambiente.it

**PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 16 AEROGENERATORI**

**Progetto originario a 25 aerogeneratori autorizzato con DGR N° 1415 del 23/10/12 Tipologia
opera: Impianti eolici onshore**

Comuni di: Muro Lucano - Bella - Balvano - Baragiano

LOCALITA' "Monte Raitiello"

Proponente: MONTE RAITIELLO Srl

Scadenza osservazioni: 29/11/2020 - COD. PROCEDURA 5580

Piazza Don Minzoni - 85054 – Muro Lucano (PZ)
e-mail: prolocomurese2009@tiscali.it - Sito Web: <http://www.prolocomurese.it>
C.F. 80011200765

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- X Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto **Giuseppe Setaro, nato a Muro Lucano (pz) il 27/01/1964 CF STRGPP64A27F8170 residente in Muro Lucano (pz) alla via Fontanile s.n.c. nella qualità di presidente dell'Associazione Pro Loco Murese, con sede in Muro Lucano, Piazza Don Minzoni s.n.c. CF 80011200765**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato.

PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 16 AEROGENERATORI

Progetto originario a 25 aerogeneratori autorizzato con DGR N° 1415 del 23/10/12 Tipologia opera: Impianti eolici onshore

Comuni di: Muro Lucano - Bella - Balvano - Baragiano

LOCALITA' "Monte Raitiello"

Proponente: MONTE RAITIELLO Srl

Scadenza presentazione osservazioni: 29/11/2020

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro (specificare) Aspetti relativi all'impatto sui progetti economici per le coltivazioni e lo sviluppo del turismo ambientale

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) impatto sull'ambiente, sul paesaggio, sulle coltivazioni, sui progetti della comunità e prodotti agroalimentari derivanti dal territorio interessato

TESTO DELL' OSSERVAZIONE E INTRODUZIONE:

“L'Associazione Pro Loco Murese” non è contraria alle energie rinnovabili, tuttavia il progetto di cui innanzi è in netto contrasto con lo sviluppo delle economie provenienti dall'agricoltura nonché con lo sviluppo del turismo in luoghi considerati incontaminati.

L'Associazione Pro-Loco ritiene necessario che la produzione di energia da fonti rinnovabili sia possibile allorché attuato con progettazioni che tengano conto sia delle propensioni del territorio, sia delle propensioni della comunità ivi vivente ed operante, sia di contrasti con progetti economici di tipo differente già in attuazione da parte delle comunità interessate.

Da ormai molti anni l'associazione rappresentata dallo scrivente è impegnata in molteplici progetti volti a sviluppare, sul territorio di Muro Lucano e territori limitrofi, il **turismo ambientale** nonché quello fondato sui **prodotti tipici locali**, provenienti **dall'agricoltura e dall'allevamento**, tenendo conto dell'altissima qualità di tali prodotti della terra coltivati proprio nelle zone interessate dal progetto, nonché dei **pascoli** e delle **bellezze naturalistiche** ivi presenti, il tutto in un sistema sostenibile e nel pieno rispetto dei luoghi e dell'ambiente.

Ciò in perfetta armonia con il più ampio progetto dello **sviluppo delle attività turistiche**, non solo per quel che concerne i **prodotti tipici dell'enogastronomia** e dell'artigianato locale, ma anche delle tradizioni popolari, della **tutela e la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali**.

In primo luogo, nei pressi dei luoghi interessati dal progetto e, parzialmente, in quei luoghi stessi, viene effettuata la coltivazione della Patata di Montagna di Muro Lucano. Questo prodotto, particolarmente pregiato per le sue doti organolettiche è oggetto da 10 anni di un importante evento gastronomico che si svolge in Muro Lucano. Detto evento denominato “**Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano**”, rientrato nei 10 eventi nazionali da non perdere di settembre, secondo il **SOLE 24 ORE, nonché evento finalista nazionale di ITALIVE.IT, tra i 3 eventi nazionali più votati nella sezione “SAGRE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI 2018”**, non solo è importante per la conoscenza dei luoghi di Muro Lucano, in quanto attrae visitatori da tutta Italia, ma è veicolo per la creazione di un **Consorzio per la coltivazione del tubero** menzionato, pertanto, su dette coltivazioni, vi sono già in atto progetti per lo sviluppo dell'agricoltura e di imprese locali. Detto prodotto non può essere coltivato in zone diverse, in quanto soltanto in determinate aree vi è terreno adatto affinché questo pregiato tubero possa crescere. Difatti i campi sono ubicati tutti ad una quota superiore ai 600 m. s.l.m. e vengono coltivati con la tecnica colturale della rotazione. Il periodo di semina varia dal 15 al 30 Aprile per i campi ad una quota compresa tra i 600 e gli 800 m. s.l.m., mentre dal 2 al 10 Maggio ad una quota superiore agli 800 m. s.l.m. I campi sono concimati completamente con letamazione o con concime biologico.

Già pendente presso il Comune di Muro Lucano vi è la richiesta per l'ottenimento del **Marchi De.Co.**, punto iniziale per l'iter volto ad ottenere prestigiosi marchi quali l'IGP, poiché, oltre agli ecotipi DRAGA, AGRIA, ASTERIX, KENNEBEC e DESIRÉE, esiste un **Ecotipo locale, la cui coltivazione sulla montagna di Muro Lucano si perde nella notte dei tempi, inoltre**

In Data 13/11/2020 a Roma si è costituita l'Associazione dei Comuni della "Città Della Patata", di cui fanno parte 19 Sindaci sparsi su tutto il territorio Nazionale ed il nostro Sindaco, quindi il Comune Di Muro Lucano, è diventato membro del Direttivo grazie alle peculiarità E' del territorio E' del prodotto "Patata Dio Montagna di Muro Lucano".

ILLUSTRAZIONI ZONA INTERESSATA E PRODOTTI DEL TERRITORIO:

Figura 1 uno dei campi di patate prodotte sotto Monte Paratiello di Muro Lucano



AMBIENTE:



Figura (1) flora Monte Paratiello

Figura (4-5-6-7) flora secolare e di pregio all'interno del percorso Didattico di -Monte Paratiello-Muro Lucano



03 NOV
2020

Abbiamo voluto mostrare queste immagini anche perché alcuni elementi del progetto (vedi pag 32/33 della Monte Raitiello s.r.l.) dove vi è descritto che **“la zona è costituita da rocce e ginestre”**, bene, essendo una montagna noi confermiamo che vi sono alcune coste ma sono pascolate e vi sono tratturi antichi di cui Vi alleghiamo foto, ma nella zona **NON ESISTONO GINESTRE**, è un’elemento che di per se potrebbe significare poco, per noi significa molto in quanto ci viene il sospetto, che nel progetto presentato **VI SIA UNA SCARSISSIMA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI CUI SCRIVONO PROGETTI DI TALE IMPATTO.**



Sono state presentate al pubblico le peculiari **produzioni agricole ed alimentari** che Muro Lucano si è in grado di produrre: dal **rafano** alla **patata**, dallo **zafferano** al **formaggio**, al **miele**, dai **ceci neri** ai **prodotti caseari** e persino un **pregiato tartufo**, solo per citarne alcuni. Le **tradizioni contadine** sono il fulcro sulle quali tornare a puntare per rilanciando il territorio.

Sempre nell'ottica dello **sviluppo sostenibile del turismo**, basato sulla produzione di prodotti locali e sull'ambiente e territorio, non è stata fatta alcuna valutazione, da parte dei progettisti, in merito all'impatto specifico che l'installazione di questi impianti avrà nei confronti delle specie animali da pascolo (come già detto), ma anche delle **api**. Difatti negli ultimi anni sono sorte, in Muro Lucano, diverse attività per la **produzione del miele**, le quali basano la qualità del loro prodotto proprio sull'attività delle api sul territorio incontaminato.

Non va, infine, tralasciato, il rilievo rispetto al dettato dell'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente, il quale così recita **“1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si**

inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane."

L'interazione con l'ambiente, con gli animali del luogo, con il panorama, con l'intera immagine di luoghi deputati alle produzioni agroalimentari ed al turismo eco-sostenibile, pertanto, non potrà che essere, in caso il progetto dovesse avere seguito, in completo contrasto con le priorità di cui all'art. 3 quater appena citato, poiché in nessun modo potrebbero essere messi in primaria considerazione gli interessi della tutela dell'ambiente e del territorio.

Ancora, sulle zone indicate, è in cantiere il **progetto di turismo presso le aziende agricole** presenti in montagna, ciò al fine di fornire ai visitatori.

A tal proposito sono nate in questo ultimo anno imprese giovanili che hanno proprio sfruttato la montagna per far nascere delle aziende che sfruttano questo territorio, è di ieri (11-11-2020) la nascita di un'azienda che produrrà **Biscotti BIO A BASE DEL PRODOTTO PATATA DI MONTAGNA DI MURO LUCANO DI CUI VI ALLEGHIAMO FOTO DEL LANCIO DEL PRODOTTO**

Fig-1-2 Biscotti a BASE DI PATATA DI MONTAGNA BuBi




Fig. 1-Zafferano di Muro Lucano



Fig. 2 –Campi - Zafferano Di Muro Lucano



Inoltre negli ultimi anni sono sorte, in Muro Lucano, diverse attività per la **produzione del miele**, le quali basano la qualità del loro prodotto proprio sull'attività delle api sul territorio incontaminato.

Non va, infine, tralasciato, il rilievo rispetto al dettato dell'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente, il quale così recita "1. **Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.** 2. **Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.** 3. **Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.** 4. **La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.**"

L'interazione con l'ambiente, con gli animali del luogo, con il panorama, con l'intera immagine di luoghi deputati alle produzioni agroalimentari ed al turismo eco-sostenibile, pertanto, non potrà che essere, in caso il progetto dovesse avere seguito, in completo contrasto con le priorità di cui all'art. 3 quater appena citato, poiché in nessun modo potrebbero essere messi in primaria considerazione gli interessi della tutela dell'ambiente e del territorio.

Ancora, sulle zone indicate, è in cantiere il **progetto di turismo presso le aziende agricole** presenti in montagna, ciò al fine di fornire ai visitatori.

INGRESSO DIDATTICO MONTE PARATIELLO



ESTRATTO DEL PROGETTO:

“Il progetto della Società “Monte Raitiello srl” con sede in via della Tecnica, 18 -Potenza-, prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 16 aerogeneratori per una potenza complessiva di 80 MW da installare nella parte nord-Occidentale di Muro Lucano, 16 cabine di trasformazione, 16 piazzole di montaggio 50x55 m e 16 di stoccaggio 16x75m, nuova viabilità per circa 9,3 Km, interventi di allargamento carreggiata su altri 22 km, un’area cantiere di 3000mq, un cavidotto interno di oltre 24 Km e uno esterno di oltre 10km, una stazione elettrica.”

Illustrissimi componenti della commissione V.I.A. Nazionale questa volta abbiamo volutamente fatto “parlare” le immagini, **ABBIAMO SOLO PRESO UN’ ESTRATTO DEL PROGETTO PER EVIDENZIARE COSA NE SAREBBE DEI NOSTRI LUOGHI** ed abbiamo volutamente chiuso con l’ultima immagine, che è la porta del percorso all’interno di “Monte Paratiello” che è solo un spicchio di ciò che c’è, ma ci abbiamo tenuto in quanto è **NOSTRO DOVERE COME PRO LOCO E QUINDI SENTINELLE DEI LUOGHI** illustrarVi, oltre la bellezza, il **CAMMINO INTRAPRESO, GLI SVILUPPI CONCRETI E LE ATTIVITA’ GIA’ PRESENTI SU QUESTO TERRITORIO**, per il resto altre Associazioni ed Amministrazioni lanciano grida d’allarme e propongono, ognuno con le proprie competenze osservazioni, ma vanno tutte in un’unica direzione.

CI SONO RIMASTI POCCHI LEMBI DI TERRA INCONTAMINATI E VOLTE AD UN NATURALE SVILUPPO, LA BASILICATA E’ SATURA DI EOLICO E MINIEOLICO, AIUTATECI CON UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA A PRESERVARE QUESTI LUOGHI, L’IMPATTO SAREBBE INSOSTENIBILE.

Per tutto quanto innanzi, l’associazione Pro Loco Murese chiede che l’intero progetto della società proponente **“MONTE RAITIELLO Srl”** non venga realizzato in una zona importante per l’economia, le produzioni e lo sviluppo del turismo eco-sostenibile per tale bellezza paesaggistica e ricchezza di flora e fauna.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 – Copia TAR Sardegna (Giudizio negativo di compatibilità ambientale)
- Allegato 4 – Atto –Associazione Nazionale "Città della Patata"

Muro Lucano, li 13/11/2020

Il/La dichiarante



Allegato 1

DATI PERSONALI

LE CITTA' DELLA PATATA IN RETE

Costituito in piena emergenza covid il network nazionale

La patata. Fritta, lessa, arrosto. A polpa bianca, gialla, di montagna o di pianura. Un prodotto quotidiano, amato a qualsiasi età e latitudine. Nasce, in videoconferenza attraverso la sede nazionale di **ALI Lega delle Autonomie**, l'**Associazione Nazionale Città della Patata**. Per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori nei quali il tubero più famoso al mondo è il vero protagonista della vita sociale, culturale ed economica. Un imprescindibile fattore identitario, da tutelare e promuovere.

Per questo, i **Sindaci dei 19 Comuni Fondatori** hanno deciso di "mettersi in rete" e di lavorare insieme alla ricetta per valorizzare la pataticoltura di qualità, il paesaggio, i prodotti tipici, le tradizioni autoctone, la cultura e l'imprenditoria locale.

Nel pieno dell'emergenza sanitaria lavorare per i nostri territori significa anche guardare al futuro e farci trovare pronti quando sarà finita. È tempo di progettare, insieme: con questa riflessione ha aperto l'assemblea **Palmerino Fagnilli**, Sindaco di Pizzoferrato (CH), uno dei comuni simbolo della **patata di montagna del Medio Sangro** che ha fortemente promosso l'iniziativa, supportato dalla **Lega delle Autonomie Locali italiane**, sempre in prima linea nell'affiancare la costruzione di percorsi di rete e nel credere nella loro efficacia.

Il network di Comuni di identità abbraccia virtualmente tutta Italia, da nord a Sud. Attraversa la Sila, le montagne abruzzesi, lucane, piemontesi, sarde. Caratterizza il paesaggio della Piana del Fucino e del Delta del Po', delle valli al cospetto del Terminillo, delle colline dell'ascolano.

Desirée, Asterix, Kennebec: sono solo alcune delle varietà delle protagoniste indiscusse delle manifestazioni, della gastronomia e dell'economia di una rete che attraversa tutto il Paese, senza distinzione di altitudine o di popolazione.

La Rete dei Comuni Italiani, caratterizzati dalla presenza nel territorio comunale di terreni coltivati a patata o sede storica di consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno della produzione e del consumo delle patate, **ha eletto il Consiglio Direttivo**, che rimarrà in carica per tre anni, in un'assemblea costituente propositiva e partecipata: la Presidenza è stata affidata al Sindaco di Pizzoferrato (**Palmerino Fagnilli**), la Vicepresidenza ai Sindaci del comune meno popoloso, Ingria con soli 44 abitanti (**Igor De Santis**), e a quello più popoloso, Avezzano con oltre 40.000 abitanti (**Giovanni Di Pangrazio**). Gli altri membri del Consiglio sono i Sindaci del Comune di Leonessa (**Gianluca Gizzi**), Muro Lucano (**Giovanni Setaro**), Palmiano (**Giuseppe Amici**) e Parenti (**Donatella Deposito**).

I Comuni fondatori dell'Associazione Nazionale Città delle Patate sono 19, provenienti da 10 territori regionali differenti: l'Abruzzo è rappresentato da diverse zone ad alta vocazione pataticola, la rinomata piana del Fucino, con i Comuni di **Avezzano (AQ)** e **Gioia dei Marsi (AQ)**, l'area vestina della patata rossa di **Villa Celiera (PE)** e il Medio Sangro, con la patata montana prodotta nei Comuni di **Civitaluparella (CH)**, **Gamberale (CH)**, **Montenerodomo (CH)** e **Pizzoferrato (CH)**; la Basilicata da **Muro Lucano (PZ)**, con la sua patata d'alta montagna dal marchio De.Co (Denominazione Comunale di Origine); la Calabria dai Comuni produttori della *Patata della Sila IGP*, **Parenti (CS)** e **Spezzano della Sila (CS)**; la Campania da **San Michele di Serino (AV)** e l'Emilia Romagna da **Codigoro (FE)**, due dei Comuni che festeggiano la "regina della tavola" in Sagre gustose e partecipate. I due soci laziali, entrambi del reatino, sono **Leonessa (RI)** e **Borbona (RI)**, il primo dà il nome alla varietà di patate diffusa nell'altipiano che si dice assolutamente da provare "rescallata" con cipolla e pancetta; la Lombardia è rappresentata dal Comune di **Esino Lario (LC)**, con la sua patata bianca, le Marche dai Comuni di **Palmiano (AP)** e **Pieve Torina (MC)**, il Piemonte dal piccolissimo Comune di **Ingria (TO)**, con i suoi 44 abitanti protetti dalle vette del Gran Paradiso e la Sardegna da **Gavoi (NU)**, dove si producono ottimi tuberi per il ripieno dei *culurgiones*.

Realtà diverse, unite da un inconfondibile tratto distintivo, che diventano più "forti" insieme, attraverso lo scambio di idee, la condivisione di buone pratiche e la progettazione congiunta di strategie di promozione territoriale.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA PATATA

SOCI FONDATORI

	REGIONE	PR	COMUNE	SINDACO	ABITANTI	ALTITUDINE
1	ABRUZZO	AQ	AVEZZANO	GIOVANNI DI PANGRAZIO	42.509	695 m.s.l.m.
2	ABRUZZO	AQ	GIOIA DEI MARSÌ	GIANCLEMENTE BERARDINI	1.742	725 m.s.l.m.
3	ABRUZZO	CH	CIVITALUPARELLA	LOREDANA PESCHI	322	903 m.s.l.m.
4	ABRUZZO	CH	GAMBERALE	MAURIZIO BUCCI	293	1343 m.s.l.m.
5	ABRUZZO	CH	MONTENERODOMO	ANGELO PICCOLI	678	1165 m.s.l.m.
6	ABRUZZO	CH	PIZZOFERRATO	PALMERINO FAGNILLI	1.024	1251 m.s.l.m.
7	ABRUZZO	PE	VILLA CELIERA	DOMENICO VESPA	615	714 m.s.l.m.
8	BASILICATA	PZ	MURO LUCANO	GIOVANNI SETARO	5.304	600 m.s.l.m.
9	CALABRIA	CS	PARENTI	DONATELLA DEPOSITO	2.124	798 m.s.l.m.
10	CALABRIA	CS	SPEZZANO DELLA SILA	SALVATORE MONACO	4.497	800 m.s.l.m.
11	CAMPANIA	AV	SAN MICHELE DI SERINO	MICHELE BOCCIA	2.496	270 m.s.l.m.
12	EMILIA ROMAGNA	FE	CODIGORO	ALICE ZANARDI	11.603	3 m.s.l.m.
13	LAZIO	RI	BORBONA	MARIA ANTONIETTA DI GASPARO	598	760 m.s.l.m.
14	LAZIO	RI	LEONESSA	GIANLUCA GIZZI	2.328	969 m.s.l.m.
15	LOMBARDIA	LC	ESINO LARIO	PIETRO PENSA	766	279 m.s.l.m.
16	MARCHE	AP	PALMIANO	GIUSEPPE AMICI	185	343 m.s.l.m.
17	MARCHE	MC	PIEVE TORINA	ALESSANDRO GENTILUCCI	1.359	470 m.s.l.m.
18	PIEMONTE	TO	INGRIA	IGOR DE SANTIS	44	816 m.s.l.m.
19	SARDEGNA	NU	GAVOI	SALVATORE LAI	2.608	777 m.s.l.m.

Giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo ad un parco eolico

T.A.R. Sardegna, Sez. II 23 ottobre 2020, n. 573 - Scano, pres.; Flaim, est. - 2i Energie Speciali S.r.l. (avv.ti Ballero, Troise Mangoni, Buonfino, Errico) c. Regione autonoma della Sardegna ed a. (avv.ti Pani, Secchi) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo ad un parco eolico.

(Omissis)

FATTO

La Giunta regionale, con deliberazione n. 37/33 del 19.09.2019 (provvedimento finale di rigetto), ha espresso un complessivo ed articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in loc. Sa Pria e Sos Baddios in Comune di Florinas" proposto dalla società e2i Energie Speciali Srl (nella versione più aggiornata scaturita da una variante di progetto depositata in data 29 febbraio 2016, riduttiva rispetto al progetto iniziale presentato nel 2014).

Il progetto prevedeva la realizzazione di:

- 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW, con diametro del rotore di 117 m e altezza al mozzo di 91,5 m, con torre di tipo tubolare e trasformatore interno BT/MT, comprese le fondazioni in cemento armato e le piazzole definitive di manutenzione;
- cavidotti in MT 30 kV interrati, dagli aerogeneratori alla cabina di smistamento e da questa alla stazione elettrica di utenza e2i, con tracciato parallelo alla strada esistente di "Pedru Majolu";
- stazione elettrica di trasformazione 30/150kV, di utenza e2i, da realizzare in località "su Padru", in adiacenza alla stazione elettrica TERNA 150 kV esistente, in cui è prevista la realizzazione di uno stallo dedicato per la consegna dell'energia alla rete di trasmissione nazionale;
- un breve tratto di cavidotto interrato AT 150kV (circa 80 m, lungo il perimetro della stazione elettrica esistente) di connessione tra l'area di utenza e l'area del gestore di rete.

In sintesi il procedimento che è stato seguito, di concerto fra diverse autorità competenti ad esprimere pareri di natura ambientale.

La prima istanza di realizzazione del parco eolico (9 aerogeneratori) è stata presentata il 3 aprile 2014 e l'8 settembre 2014 si è svolta (in relazione al primo progetto) la prima Conferenza istruttoria durante la quale è emersa la necessità di ottenere alcuni adeguamenti del progetto e di completamento degli studi nonché di raccolta di dati riguardanti vari aspetti progettuali ed ambientali. In questa fase sono inoltre stati acquisiti, dal Servizio valutazioni Ambientali (SVA-SAVI), plurimi pareri e contributi istruttori:

- nota prot. n. 7174 del 10.7.2014, con cui la Sovrintendenza Beni archeologici (Ministero beni culturali) ha espresso parere contrario in considerazione delle presenze archeologiche ivi dettagliatamente rappresentate ed analizzate;
- nota n. 45160 del 22.10.2014, con la quale il Servizio Tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio, ha rilevato che il progetto apporta un significativo incremento degli elementi antropici in un'area già fortemente segnata";
- nota prot. n. 24584 dell'8.9.2014, con cui il Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'industria ha rappresentato le potenziali interferenze del previsto impianto con il giacimento minerario di cui alla vigente concessione mineraria denominata "M.te Sa Pria" in agro del Comune di Florinas, esprimendo tra l'altro, un "parere contrario, per la realizzazione degli aerogeneratori eolici WTG 21-22-23";
- nota prot. n. 24710 dell'8.9.2014, con la quale il Dipartimento di Sassari dell'ARPAS ha richiesto integrazioni su vari aspetti;
- nota del 5.9.2014, con la quale il Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA comunicava che l'area interessata dai lavori risulta parzialmente percorsa da incendio nell'anno 2009 (...); per quanto riguarda le restrizioni derivabili dall'applicazione dell'art. 10 comma 1 della L. 353/2000 rimandava all'esame della compatibilità delle opere con la vigente Pianificazione Urbanistica del Comune di Florinas.

Il Servizio SAVI, al fine di esaminare gli elementi di valutazione emersi (specie parere del MiBACT, e le criticità ivi evidenziate), ha convocato una seconda conferenza per il 23 aprile 2015 (successivamente rinviata al 19 giugno 2015). Nell'ambito della conferenza istruttoria il MiBACT ha evidenziato le forti criticità rilevate per il progetto, già specificate in dettaglio nel parere trasmesso con nota prot. n.1277 del 25.2.2015, legate alla sensibilità dell'area dovuta alla presenza di una concentrazione di beni archeologici e paesaggistici di grande rilevanza.

Il Servizio attività estrattive confermava il precedente parere contrario di cui alla nota prot. n. 24584 dell'8 settembre 2014.

. In questa fase sono pervenuti ulteriori pareri e contributi istruttori:

- nota prot. n. 18745 del 10.6.2015, con cui il Dipartimento di Sassari dell'ARPAS ha comunicato che: "stante l'assenza di documentazione integrativa inerente le osservazioni da noi espresse è da ritenersi confermato quanto rilevato da questa Agenzia con nota 24710 dell'8.9.2014";

- prot. 41350 del 19.6.2015, con cui il Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA confermava i contenuti della precedente nota prot. n. 58372 del 5.9.2014;

- nota prot. n. 33721 del 20.10.2015, con cui il Servizio attività estrattive ha rettificato il parere precedentemente reso, comunicando che "si conferma parere contrario limitatamente all'installazione del generatore eolico denominato WGT 22".

In data 29 febbraio 2016 la Società ha depositato la documentazione integrativa, richiesta dallo SVA il 27 luglio 2015, con controdeduzioni alle osservazioni e pareri espressi dagli Enti competenti.

Le integrazioni comprendevano un adeguamento progettuale, in particolare l'eliminazione di un aerogeneratore), nonché una variante con utilizzo di macchine di maggior potenza (3,45 MW anziché 3MW), restando invariato l'insieme delle opere accessorie.

In data 28 giugno 2016 si è tenuta la terza seduta della Conferenza istruttoria per esaminare la documentazione integrativa depositata a febbraio 2016 con analisi del variato layout definitivo proposto.

In sede di conferenza lo SVA ha rilevato che anche la nuova soluzione alternativa proposta non risolveva alcune problematiche già evidenziate nelle precedenti Conferenze e non soddisfaceva la richiesta di integrazioni del 27 luglio 2015, relativamente al mancato rispetto dei criteri di "buona progettazione" di cui alla Delibera della G.R. n. 3/17 del 2009 (in particolare distanza da edifici ed abitazioni; interdistanze tra gli aerogeneratori; distanze dai confini di proprietà; censimento dei recettori).

A livello istruttorio sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri /contributi istruttori:

- nota prot. n.4117 del 29.6.2016 del SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI e del turismo per la Sardegna (i cui contenuti sono stati anticipati anche in sede di Conferenza da parte del rappresentante del MiBACT), con la quale è stato comunicato, in merito agli aspetti connessi alla tutela del patrimonio culturale, che "sotto il profilo della tutela archeologica, la competente Soprintendenza ha confermato invariate tutte le criticità già segnalate da questa Soprintendenza con la nota prot. 7174 del 10.7.2014; "l'area prescelta per l'installazione delle pale eoliche non risulta idonea in base alla Delib. G.R. n. 40/11 del 10.9.2015 (...) sotto il profilo della tutela paesaggistica e architettonica, la competente Soprintendenza BeAP ha rilevato che "le valutazioni di competenza conducono a confermare il parere negativo già espresso (...) Alla luce di quanto sopra esposto, questo Segretariato Regionale esprime parere negativo alla realizzazione del progetto in parola";

- nota prot. n. 24562 del 21.6.2016 (letta in sede di Conferenza), con cui il SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio rilevava che: "le aree interessate dagli interventi medesimi non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla parte terza. Beni paesaggistici Titolo I Tutela e valorizzazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i.), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici. Alla luce di quanto premesso, l'intervento non necessita dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Posto, inoltre, che in data 7.8.2015 con la Delib.G.R. n. 40/11, pubblicata nel S.S. n. 51 del BURAS n. 41 del 10.9.2015, lo Giunta regionale individua, in base ai criteri indicati nel relativo Allegato, le aree e i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, si comunica quanto segue:

le previsioni di detto documento sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione nel BURAS e si applicano a tutti i procedimenti anche in corso di istruttoria, così come recita lo stessa DGR.

In conformità ai criteri indicati nell'Allegato alla citata Delib.G.R., l'impianto in oggetto è costituito da aerogeneratori ascrivibili, secondo le caratteristiche dimensionali delle singole macchine, alla tipologia della "grande taglia" (altezza al mozzo delle torri pari a 91,5 metri e diametro del rotore di 117 metri) e, in base alle caratteristiche di potenza (3,45 MW ciascuna per un totale di 27.6 MW), a quella denominata E5.

A tale tipologia di impianti, in riferimento alle "Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici.

All'interno di tale "buffer", misurato a partire dai siti prescelti per l'impianto degli 8 aerogeneratori in progetto, nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale e negli elenchi dei beni archeologici vincolati con D.M., sono stati individuati i seguenti beni paesaggistici ambientali e di interesse storico-culturale e componenti di paesaggio ai sensi degli artt. 142, comma 1, lett. g) ed m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

* 12 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, individuati ai termini degli artt. 142, comma 1, lett. m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 47, comma 2, lett. b, e 48, comma 1, lett. a), della N.T.A. del PPR.

Per quanto riguarda i beni di cui alla lett. d) dell'art. 143 e della lett. m), comma 1, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Nell'allegato alla Delibera della G.R. n. 40/11, la "non idoneità" degli interventi in oggetto viene espressa, rispettivamente, con le seguenti motivazioni:

"La collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela";

"La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva";

* inoltre sono state considerate (come componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000) anche le aree classificate, "naturali e subnaturali", poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno, di cui alle N.T.A del PPR, artt. 22, 23, 24 (le prime); 25, 26, 27 (le seconde), e 28,29,30; con presenza di aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, la presenza di bosco, così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 227/2001 e ss.mm.ii.; infatti, per la categoria dei boschi la deliberazione regionale, con riferimento agli artt. 18, comma 1, 23, comma 1, 26, commi 1 e 2 delle N.T.A. del PPR, individua le motivazioni di non idoneità in relazione al fatto che "la struttura ed il funzionamento del bosco quale ecosistema ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico identitaria del luogo "bosco". La realizzazione di impianti eolici, con la conseguente artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati del paesaggio forestali, oltreché ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico".

Inoltre, si rileva la presenza di altri nuraghi, di seguito elencati, oltre quelli sopra evidenziati, non indicati nella cartografia del PPR e/o vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42 /2004 e s.m.i.. Per dette emergenze archeologiche si chiede, alla competente Soprintendenza in indirizzo, anche ai sensi del punto 13.3., parte III, dell'allegato al D.M. 10.9.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), lo sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza in oggetto".

Sono stati identificati gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali), dai quali è emerso un quadro generale dell'intervento ubicato all'interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invariati:

il paesaggio collinare di origine calcarea di altezza s.l.m. tra i 400 e 500 m circa; il bacino idrografico delle aste idriche dei rii Mascari e Mannu; i rilievi collinari posti a contorno (Monte Sa Pria . Monte Franziscanghelu - Monte Su Pirtusu- Monte Sorighe . Monte Mamas – Monte Mannu etc.); il reticolo stradale che attraversa e serve l'areale agrario interessato dall'intervento in esame, già individuabile nelle foto aeree della seconda metà del secolo scorso. Lo stesso impianto è posto in prossimità di una strada locale che dalle propaggini meridionali del centro urbano di Florinas corre, in direzione sud/sud ovest, sino ad incrociare lo S.P. 97 in prossimità del bivio con la S.P. 41. La torre più vicina dista dall'estremità sud del centro abitato 1750 m circa. All'interno di questo compendio, spiccano come segni dell'antropizzazione del territorio, il parco eolico esistente E.ON., le cave di sabbia silicea nonché i grandi elettrodotti denominati "Porto Torres I-Codrongianos (150 kV), Serrasecca-Florinas SE (150kV) e Codrongianos-Fiume Santo (380 kV). Si pone in evidenza, inoltre, che l'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto in oggetto (n. 8 aerogeneratori) è prossima al campo eolico esistente del Gruppo E.ON., ubicato in località Fora labia e costituito da 10 aerogeneratori, e si sviluppa, quasi in parallelo a quest'ultimo, sull'asse nord-ovest/sud-est (la torre più vicina a 750 m circa). Si rammentano, in ogni caso, le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in relazione alla realizzazione degli impianti come quello oggetto della presente procedura ovvero che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b), paragrafo 3.1., ed e), paragrafo 3.2. dell' Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010. Infatti, la distanza dal sito d'impianto (17,5 Km), calcolata secondo lo modalità contenuta nel D.M. suddetto, va ad inglobare totalmente lo porzione del territorio comunale di Codrongianos, vincolata ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 42 /2004 e ss.mm.ii ., con D.M. 29.5.1974,

emesso ai sensi della L. n. 1497/1939 (zona del territorio comunale di Codrongianos situata in un complesso avente valore estetico e tradizionale per la bellezza panoramica e per la presenza della abbazia di Saccargia)".

- nota prot. 24270 del 28.6.2016 (letta in sede di Conferenza), con cui la Direzione generale SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI SASSARI DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI ha comunicato che: "tra le integrazioni progettuali apportate in ottemperanza alle disposizioni emerse in sede della seconda conferenza istruttoria e specificatamente trattate e riportate nell'elaborato "Osservazioni nota prot. 16487 del 27.7.2015", non sono ricomprese quelle derivanti dalle indicazioni fornite da questo Servizio con nota n° 23553 del 18.6.2015 e richiamate nella stessa nota 16487. Si vogliono pertanto richiamare le suddette indicazioni";

- nota prot 22831/2016 del 13.7.2016 con cui l'ARPAS Dipartimento di Sassari e Gallura ha rilevato che la Relazione "Monitoraggio Avifauna", sub 3.1 "avifauna e chiroteri" conferma la presenza nell'area in oggetto di 3 esemplari di Aquila Reale (Aquila Crysaetos), specie tutelata ai sensi della Convenzione di Berna Allegato II (19.9.1979, della direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, quale specie rigorosamente protetta. L'esito del monitoraggio della specie ha accertato l'identificazione di una "area principale di alimentazione", senza però verificare "l'incidenza delle opere proposte con l'aerale di alimentazione e nidificazione della specie"; sul punto ARPAS ritiene che "sarebbe opportuno supportare il dato di monitoraggio con dati bibliografici riferiti a specifici studi sugli areali di alimentazione della specie, al fine di valutarne la congruità. Va evidenziata la necessità di una conformità del monitoraggio eseguito sui chiroteri rispetto alle Linee Guida Europee "Eurobats" (Eurobats, Publication Series N. 6 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revisione 2014) che costituiscono lo standard di riferimento (...) In ogni caso le conclusioni sull'assenza di incidenza delle opere sui "chiroteri" non sono supportate da evidenza scientifica e oggettiva e anche l'affermazione che le specie osservate non volano oltre i 6 metri dalla vegetazione non è condivisibile in quanto è noto che Tadarida, Miniopterus, Hypsugo e i Pipistrellus volano in campo aperto anche ad altezze di varie decine di metri e sono pertanto potenzialmente minacciate dalle pale eoliche".

In relazione ai vincoli scaturenti dalla (più risalente) Delibera della G.R. n. 3/17 del 2009 l'Amministrazione ha rilevato: ^problematiche inerenti il mancato rispetto delle "distanze dagli insediamenti rurali", con presenza di persone ;

^in riferimento alla "gestione delle terre e rocce da scavo" che "il progetto prevede un eccesso di 1980 m3 presumibilmente non utilizzabili in situ e ceduti alle cave vicine o conferite a recupero inerti. Stante la discreta volumetria residua di materiale litoide si ritiene opportuno che vengano indicate dal Proponente altre soluzioni che prediligano il riutilizzo in maniera certa e non genericamente la cessione. Il progetto non evidenzia in maniera chiara dove verranno stoccati i vari cumuli di scavo, con le relative volumetrie per singolo cumulo, e le terre e i suoli vegetali, pertanto si suggerisce di produrre una tavola grafica che metta in evidenza la distribuzione spaziale di tutti i cumuli con la volumetria abbancata e l'area di deposito temporaneo del terreno vegetale. Piano di monitoraggio: Il monitoraggio Ambientale di tutte le componenti ambientali va esteso ai primi tre anni della fase di esercizio; il "bianco" del monitoraggio meteorologico deve essere relativo allo stesso periodo in cui si effettua il monitoraggio della componente al fine di consentire il confronto dei dati. Conclusioni: "si osserva la necessità di acquisire gli elementi di riscontro per quanto sopra esposto";

- nota prot n. 23133 del 14.7.2016 con cui il Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale Agenti Fisici dell'ARPAS, ha osservato che "si rimarca quanto precedentemente già espresso da ARPA - Dipartimento di Sassari: la valutazione di impatto acustico previsionale del parco eolico dovrà essere validata ponendo in essere il Piano di Monitoraggio Acustico post operam, che dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nelle "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente coordinate da ISPRA. Sulla base delle considerazioni esposte al punto 3.2, si ritiene indispensabile che venga valutato l'impatto cumulativo del cantiere nelle fasi di lavorazioni contemporanee computando puntualmente i macchinari rumorosi indispensabili alla realizzazione delle stesse. Visto che alcuni ricettori sensibili, individuati dal Progettista, ricadono in prossimità della viabilità che si andrà ad utilizzare, si ritiene indispensabile che il traffico indotto sia valutato puntualmente ed inserito nello Studio di Impatto Acustico della fase di cantiere. Si ritiene altresì che venga integrato il "Piano di Monitoraggio Ambientale" includendo la fase di cantiere".

si è tenuta la seduta della Conferenza istruttoria per esaminare la documentazione integrativa depositata a febbraio 2016 con analisi del variato layout definitivo

Le plurime criticità esposte, riassunte a conclusione dei lavori della terza Conferenza del 28 giugno 2016 (e delle osservazioni dell'ARPAS trasmesse dopo la Conferenza, con le due note citate), hanno portato lo SVA a preannunciare la sussistenza di condizioni ostative, con comunicazione (cr. nota prot. DGA n. 21148 del 4.11.2016) del "preavviso di diniego", ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

La società proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni con nota del 14.11.2016.

Le osservazioni sono state valutate, con un supplemento di istruttoria esteso a tutte le autorità che avevano partecipato alla Conferenza e che avevano espresso i pareri di competenza.

Il Servizio SVA, con nota prot. 12847 del 7.6.2018, ha richiesto agli Enti coinvolti di volersi esprimere in merito alle controdeduzioni presentate dalla società, esplicitando se le stesse potessero consentire il superamento delle problematiche in precedenza evidenziate.

Alla richiesta hanno fatto seguito ulteriori pareri/contributi istruttori, in particolare:

° la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Sassari e Nuoro del MIBACT, con nota prot. 7997 del 27.6.2018 ha comunicato, nelle conclusioni, che:

“si sottolineano le evidenti criticità e contraddizioni presenti emerse dall’analisi delle controdeduzioni (...) per quanto attiene l’aspetto archeologico l’impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l’area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un’area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all’installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l’installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata”;

° il SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio, con nota prot. n. 571/14 del 29.6.2018, ha comunicato che *“viste le controdeduzioni proposte dalla e2i energie speciali Srl (...) si comunica che nelle stesse non compare alcun riferimento a quanto segnalato da questo Servizio con nota n. 24562 del 21.6.2016 relativamente alla procedura di VIA in oggetto”;*

° ARPAS, dipartimento di Sassari e Gallura, con nota prot. n. 21693 del 20.6.2018, ha evidenziato che *“per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, il documento di controdeduzioni redatto dal proponente non contiene elementi sostanziali aggiuntivi rispetto agli elaborati progettuali già prodotti ... si conferma quanto già espresso da questo Dipartimento nell’Istruttoria prot. ARPAS 22831 del 13.7.2016”;*

° il SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE, con nota prot. n. 22668 del 20.6.2018, ha rilevato che *“con l’eliminazione dell’aerogeneratore WTG 22, ricadente nell’area della Concessione mineraria “Monte Sa Pria”, sono venute meno le motivazioni ostative rappresentate con precedente nota del 20/10/2015 prot. 33721 e pertanto, per quanto di competenza non sussistono più motivi preclusivi alla realizzazione del progetto”;*

° TERNA, con nota prot. 4570 del 08.06.2018, ha confermato il proprio parere precedentemente comunicato con nota TRISPA/P20150008421 del 18.6.2015.

Sulla base di tali pareri è stato espresso dalla Regione un articolato giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento di realizzazione del Parco eolico di grande taglia progettato.

Con ricorso depositato il 20.11.2019 la società E2i ha impugnato la Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Giunta regionale, con la quale è stato espresso un giudizio finale negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione del PARCO EOLICO progettato dalla ricorrente nel Comune di Florinas.

Con il gravame PRINCIPALE sono state formulate le seguenti censure:

1. *In riferimento alla Delibera di Giunta Regionale della Sardegna 7 agosto 2015, n. 40/11 (individuazione “aree non idonee” per l’installazione di impianti eolici con introduzione, con, anche, individuazione di fasce di rispetto (buffer), in relazione alle diverse caratteristiche degli aerogeneratori installati:*

1.I. *Violazione dell’art. 117, c. 3, Costituzione; violazione dell’art. 41, comma 1, della Costituzione; violazione dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003; violazione del D.M. 10 settembre 2010; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza;*

2. *In riferimento alla Delibera di Giunta Regionale del 16 gennaio 2009, n. 3/17 (modifiche allo Studio per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici):*

2.I. *Illegittimità derivata per violazione dell’art. 12, c. 10, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, del D.M. 10 settembre 2010 e per violazione del principio di legalità;*

3. *In riferimento alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna (giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’intervento progettato dalla ricorrente) in rapporto alle seguenti note:*

Nota prot. n. 21148 del 4 novembre 2016 della Regione Sardegna, Nota del 29 giugno 2018 della Regione Sardegna, Nota prot. n. 24562/XIV 122 del 21 giugno 2016 della Regione Sardegna, Nota prot. 7997 del 27 giugno 2018 della Soprintendenza, Nota prot. n. 7174 del 10 luglio 2014 della Soprintendenza archeologia, Nota prot. n. 11269 del 13 giugno 2016 della Soprintendenza archeologia, Nota prot. 6981 del 27 giugno 2016 della Soprintendenza per i beni architettonici, Nota prot. 1277 del 25 febbraio 2015 della Direzione Regionale MiBACT, Nota prot. 1377 del 29 gennaio 2015 della Soprintendenza per i beni architettonici e la Nota prot. n. 4117 del 29 giugno 2016 del Segretariato regionale MiBACT:

3.I. *Violazione del D.M. 10 settembre 2010; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione;*

eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza;

4. sempre in riferimento alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto alla Nota prot. n. 21148 del 4 novembre 2016 della Regione Sardegna, alla Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 dell'ARPAS e alla Nota prot. 22831 del 13 luglio 2016 dell'ARPAS

4.I. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione ;

4.II. Violazione del principio di legalità; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

eccesso di potere per difetto d'istruttoria ;

5. In riferimento alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto con la Nota prot. n. 21148 del 4 novembre 2016 della Regione Sardegna ;

5.I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, c. 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ;

5.II. Incompetenza; violazione dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

5.III. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 26 e 29 della D.G.R. 5 settembre 2006, n. 36/7; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ;

5.IV. Violazione del principio di legalità; violazione degli articoli 4, comma 4, lett. b) e 5, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza ;

5.V. Violazione del principio di legalità; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza ;

5.VI. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ;

6. In riferimento alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto alla Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 dell'ARPAS e la Nota prot. n. 22831 del 13 luglio 2016 dell'ARPAS :

6.I. Violazione dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;

eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza;

6.II. Violazione dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;

eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza;

7. In riferimento alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto con la Nota prot. 23133 del 14 luglio 2016 dell'ARPAS :

7.I. Violazione dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;

eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Sardegna, l'ARPAS ed il Ministero delle Attività culturali-Sovrintendenza Archeologica.

La Regione ha eccepito:

-tardività del ricorso in riferimento all'impugnazione della deliberazione della GR 40/11 del 2015 (già conosciuta e menzionata a pag. 7 e 8 del ricorso); anche in considerazione alla maturata acquiescenza, stante l'avvenuta accettazione con la presentazione di una "rimodulazione progettuale", in corso di procedimento;

-inammissibilità del ricorso avverso la delibera della GR 40/11 del 2015 di individuazione, a monte, di aree "non idonee", la quale non implica una lesività diretta della posizione del privato imprenditore, in quanto tale identificazione/previsione non implica un divieto automatico "assoluto" di realizzazione di impianti eolici, da valutarsi in sede di VIA, con l'esame del progetto proposto.

Essendo rilevante ed influente il dimensionamento e le caratteristiche dell'impianto nel caso concreto.

La Regione e la Soprintendenza hanno depositato in giudizio alcuni documenti, tra i quali anche gli atti endoprocedimentali richiamati nella deliberazione finale di diniego di V.I.A. n. 37/33 del 2009 della Regione (che la ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto).

In particolare trattasi di:

-Nota prot. n. 571/14 del 29 giugno 2018 della Regione Sardegna, Servizio tutela e del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio (doc. 1 della Regione);

- Nota prot. 7997 del 27 giugno 2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (doc. 2 della Regione e doc. 8 della Soprintendenza);

- Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 dell'ARPAS, Dipartimento di Sassari e Gallura (doc. 3 della Regione);

- Nota prot. 23133 del 14 luglio 2016 dell'ARPAS, Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione Ambientale Agenti Fisici (doc. 5 della Regione);

- Nota prot. 22831 del 13 luglio 2016 dell'ARPAS, Dipartimento di Sassari e Gallura (doc. 6 della Regione);

- Nota prot. 1377 del 29 gennaio 2015 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro (doc. 2 della Soprintendenza).

Nel motivare la propria determinazione finale negativa di V.I.A., la Regione ha richiamato anche la più recente Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 dell'ARPAS, nella quale l'Agenzia Regionale, chiamata dalla Regione a esprimersi in merito alle "controdeduzioni" presentate da E2i al fine di verificare se le stesse potessero consentire il superamento delle problematiche in precedenza evidenziate, ha affermato che le richiamate controdeduzioni non contenevano elementi sostanziali aggiuntivi rispetto agli elaborati progettuali già prodotti, concludendo conseguentemente che "si conferma quanto già espresso da questo Dipartimento nell'Istruttoria prot. ARPAS 22831 del 13/07/2016" (doc. 3 della Regione). L'esame del testo completo delle Note di ARPAS prot. 21693 del 20 giugno 2018, prot. 22831 del 13 luglio 2016 e prot. 23133 del 14 luglio 2016 (reso possibile soltanto con il deposito delle stesse in giudizio da parte della Regione, docc. 3, 5 e 6), ha indotto la ricorrente ad individuare vizi di legittimità dei summenzionati atti e della Deliberazione finale n. 37/33 del 2019 della Regione, ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo.

Con i MOTIVI AGGIUNTI (del 6.2.2020), proposti a seguito del deposito di atti endoprocedimentali depositati dalla Regione in giudizio, la ricorrente ha "aggiornato" l'indice delle censure contenute in ricorso, integrandolo con i seguenti profili:

6. Quanto alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto con la Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 dell'ARPAS e Nota prot. n. 22831 del 13 luglio 2016 dell'ARPAS:

6.III. Violazione dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;

eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per difetto di motivazione;

7. Quanto alla Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019 della Regione Sardegna in rapporto con la Nota prot. 23133 del 14 luglio 2016 dell'ARPAS:

7.II. Violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca.

Le censure proposte nei Motivi Aggiunti riguardano ragioni, considerate dalla Regione ostative al rilascio del provvedimento favorevole di V.I.A., che non sarebbero state indicate nel "preavviso di diniego"; in particolare le motivazioni evidenziate dall'ARPAS con le tre note del 20 giugno 2018, del 13 luglio 2016 e del 14 luglio 2016 (che non sarebbero state, nel corso del procedimento, inviate alla ricorrente).

Con queste note l'ARPAS aveva chiesto talune integrazioni agli studi compiuti da E2i sui "chiroterri", evidenziando la necessità di:

- garantire che il monitoraggio fosse eseguito da personale specializzato;
- estendere l'indagine ad un'area più vasta, estesa ad un raggio di 10 km dal Parco Eolico;
- condurre un monitoraggio di durata pari ad un anno;
- fornire dettagli sui rilievi effettuati, indicando i "metodi di identificazione dei chiroterri";
- eseguire il monitoraggio in conformità alle Eurobats 2014.

In relazione a tali osservazioni parte ricorrente sostiene che sarebbe stato violato l'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto tali richieste non risultavano incluse nel preavviso di diniego; inoltre la Nota di ARPAS del 13 luglio 2016 n. 22831 non era stata inviata alla società E2i, in corso del procedimento; con conseguente impossibilità, per la ricorrente, di articolare controdeduzioni e/o chiarimenti in relazione a tali profili (aspetto censurato con il nuovo vizio 6 III).

E comunque si tratterebbe di richiesta integrativa ultronea in quanto la società E2i aveva già prodotto gli elaborati, nel corso dell'istruttoria, in particolare con l'approfondita Relazione asseverata concernente l'"avifauna e chiroterri" (doc. 25), composta da ben 63 cartelle (ed il monitoraggio è stato effettuato nel corso di un anno solare, da gennaio 2014 a gennaio 2015, come richiesto da ARPAS). Inoltre, con la nuova Relazione integrativa (doc. 26), era stata compiuta l'"identificazione dei chiroterri" compiuta con metodica, si afferma, "assimilabile alle linee guida Eurobats".

Per quanto attiene la richiesta di estendere l'indagine ad un'area vasta, estesa ad un raggio di 10 km (anziché 5 km.) dal Parco Eolico, la ricorrente la ritiene misura irragionevole, sproporzionata e non motivata.

Con i motivi aggiunti è stato integrato anche il vizio 7, con formulazione della censura 7 II, in quanto dall'esame della Nota prot. 23133 del 14 luglio 2016 risulterebbe che il testo di questa non corrisponderebbe all'"estratto" che è stato poi espressamente riportato a pag. 12 della deliberazione finale n. 37/33 del 2019 della Regione.

Alla Camera di Consiglio dell'11.12.2019 la domanda cautelare è stata riunita al merito, a richiesta del difensore del ricorrente (con adesione delle controparti).

Sono seguite memorie, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi, da parte della società ricorrente nonché da parte della Regione Sardegna, Ministero Attività culturali e Arpas.

All'udienza dell'8 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Oggetto del giudizio è il provvedimento negativo di V.I.A. espresso dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 37/33 del 19 settembre 2019, con valutazione “*complessiva*” di non compatibilità ambientale del Parco Eolico, di grande taglia, progettato dalla Ricorrente in Comune di Florinas.

La società Edison Energie Speciali S.p.A. (ora, E2i Energie Speciali S.r.l.), specializzata nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonte eolica, aveva presentato il 3 aprile 2014 istanza diretta ad acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale relativamente ad un progetto per la costruzione di un impianto inizialmente composto da 9 aerogeneratori.

Il progetto originario è stato, poi, “rimodulato”, nel 2016, in corso di procedimento, con riduzione dell’impianto (eliminazione di una turbina e potenziamento degli aerogeneratori).

Il competente Ufficio della Regione Sardegna, SVA (Servizio Valutazioni Ambientali), ha avviato l’iter procedimentale, nel corso del quale si tenevano tre Conferenze di Servizi istruttorie, l’8 settembre 2014, il 19 giugno 2015 e il 28 giugno 2016.

Il Comune di Florinas, già dalla prima Conferenza di Servizi, esprimeva parere favorevole all’intervento (valutazione che veniva mantenuta nel corso dell’intero procedimento).

Al tempo della presentazione dell’originaria istanza da parte di E2i, la collocazione degli aerogeneratori in progetto (in considerazione della normativa allora vigente) veniva prevista in aree considerate “*idonee*”.

Successivamente nella Regione Sardegna il quadro ordinamentale di riferimento è mutato, in quanto è stata emanata (a seguito della declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina), la LR n. 8 del 23 aprile 2015 nonché la correlata delibera applicativa della G.R. 7 agosto 2015 n. 40/11, con individuazione delle zone “*non idonee*” per l’installazione di impianti eolici.

L’intero territorio di Florinas è stato individuato come area (astrattamente) “*non idonea*”.

Oltre alle aree non idonee (indicate dalla lettera “a” alla lettera “l” dell’allegato alla delibera del 2015), sono state previste anche delle fasce di rispetto (*buffer*), variabili a seconda delle caratteristiche (grandezza) degli aerogeneratori installati.

Le turbine in progetto (WTG - Wind Turbine Generator) rientravano tra gli aerogeneratori di “*grande taglia*”:

impianto composto da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,45 MW (per una potenza complessiva pari a 27,6MW), con un diametro del rotore di 117 m. e altezza al mozzo di 91,5 m..

Tale tipologia di Parco eolico, di notevole impatto visivo per le sue notevoli dimensioni, era assoggettato alla verifica di compatibilità non solo in riferimento al sito direttamente coinvolto (con occupazione di suolo), ma anche in relazione alle aree circostanti (limitrofe al Parco in progetto), in quanto era necessario analizzare e valutare la possibile “convivenza” dell’impianto con alcuni beni archeologici tutelati (Nuraghi), ricadenti nel *buffer* (di 1.600 metri), come definito dalla normativa regionale.

La nuova regolamentazione regionale , introdotta nel 2015 (LR 8 del 23.4.2015 e delibera GR n. 40/11 del 7.8.2015) era frutto (necessario) della sentenza della Corte Costituzionale dell’11 ottobre 2012 n. 224 (e, poi, anche C.C. 199/2014), che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18 della L.R. Sardegna 29 maggio 2007 n. 2, con travolgimento della correlata delibera (applicativa) della G.R. (n. 3/17 del 16 gennaio 2009) e del relativo allegato (disposizioni ritenute dalla Corte troppo restrittive in punto di collocazione degli impianti eolici sul territorio regionale).

Il legislatore della Sardegna ha, quindi, provveduto ad emanare (con inversione del principio fra “aree idonee” e aree “non idonee”) la LR n. 8 del 23 aprile 2015.

In questo contesto di mutato quadro normativo l’iter procedimentale del progetto presentato dalla ricorrente (anzitutto, nel 2014) proseguiva, alla luce delle nuove disposizioni.

L’area coinvolta era stata dichiarata (astrattamente) “*non idonea*”, con la delibera della GR 40/11 del 2015, emanata in attuazione dell’art. 42 della LR n. 8 del 23 aprile 2015.

La società E2i, accogliendo talune indicazioni dettate dalle Amministrazioni emerse in istruttoria (al fine di evitare l’interferenza con una cava presente in loco), ha “*rimodulato*”, nel corso del procedimento, il proprio progetto, rinunciando all’aerogeneratore WTG22.

In particolare il 19 febbraio 2016, la società E2i inviava alle Amministrazioni la documentazione relativa alla “*rimodulazione progettuale*”, con produzione dello Studio di Impatto Ambientale (“S.I.A.”) e i relativi allegati, la Relazione tecnica di progetto, nonché la Relazione concernente i dati anemometrici e la producibilità elettrica.

Il nuovo *layout* prevedeva 8 aerogeneratori da 3,45MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 27,6MW.

L’Amministrazione precedente, dopo aver raccolto i pareri tecnici da parte delle diverse Autorità coinvolte, a seguito della terza Conferenza di Servizi istruttoria, inviava a E2i, in data 4 novembre 2016, il “*preavviso di diniego*”, ex art. 10 bis della l. 241/90 (doc. 4), individuando 5 motivi considerati ostativi (punti da I a V, pagg. 5-9) all’accoglimento dell’istanza di V.I.A.

E2i trasmetteva, in data 14 novembre 2016, le proprie controdeduzioni, corredate da due mappe allegare (docc. 18-20), opponendosi a ciascuno dei motivi ostativi individuati dal preavviso di diniego, argomentando le richieste di rivalutazione della PA.

A seguito delle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente l’Amministrazione precedente ha richiesto agli Enti coinvolti un “supplemento di istruttoria” (con nota prot. 12847 del 7.6.2018), chiedendo di volersi esprimere in merito

alle controdeduzioni del privato, analizzando, in particolare, se queste potessero consentire il superamento delle problematiche ambientali che erano state evidenziate.

All'esito di tale verifica, permanevano:

* i profili ostativi che erano stati già posti in luce dalla Soprintendenza Archeologica e che venivano riformulati e riaffermati con la Nota prot. 7997 del 27 giugno 2018, dopo la disamina delle controdeduzioni prodotte da E2i;

* le problematiche paesaggistiche rilevate dal Servizio tutela e del paesaggio con la Nota prot. n. 571/14 del 29 giugno 2018 (che rinviava alla precedente Nota del 21 giugno 2016);

* i rilievi dell' ARPAS indicati nella la Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018 (che rinviava, a sua volta, alla Nota 13 luglio 2016).

Tali pareri evidenziavano:

§ in primo luogo, che il progetto non risultava compatibile per i profili (sostanziali e principali) attinenti la vicinanza del Parco ad alcuni beni archeologici tutelati nonché per la sensibilità paesaggistica del sito; assumevano rilievo, in particolare, i Nuraghi situati entro il *buffer* di tutela;

§ in secondo luogo, veniva evidenziata, anche, la necessità di assicurare la protezione dell'avifauna, trattandosi di "area principale di alimentazione dei chiroterti"; e delle aree qualificate "naturali e subnaturali", "seminaturali";

§ in terzo luogo per la vicinanza ad insediamenti agricoli con presenza di persone nonché per l'imponente movimento terre, con esubero di terre e rocce da scavo (1980 metri cubi);

§ in quarto luogo per altri aspetti inerenti la "buona progettazione" dell'impianto (interdistanza,...).

Tutti i diversificati elementi ostativi sono stati ben evidenziati nel provvedimento finale della Giunta regionale n. 37/33 del 19 settembre 2019 che ha riassunto i pareri ed ha deciso di conseguenza, compiendo un bilanciamento degli interessi coinvolti, privati e pubblici.

Con la delibera impugnata di diniego la Giunta ha espresso, conclusivamente, un giudizio negativo "complessivo" in ordine alla compatibilità ambientale del Parco Eolico progettato dalla ricorrente (nel 2014 e rimodulato nel 2016), formulando ampia ed articolata motivazione.

In particolare, in sede di provvedimento finale sono state espresse una "pluralità" di <ragioni impeditive> alla realizzazione dell'intervento eolico di "grande taglia", attinenti aspetti ambientali posti a più livelli.

Primo fra tutti ha pesato l'aspetto archeologico e paesaggistico, considerata la presenza nel territorio di una notevole quantità di reperti tutelati (sia "beni" che "elementi") in prossimità (entro il *buffer*).

Il provvedimento negativo è supportato da una molteplicità di ragioni, le quali risultano "indipendenti" ed in grado di supportarlo autonomamente.

Assume valenza essenziale e determinante la sussistenza di un giudizio negativo riferito all'esistenza di beni archeologici tutelati entro il *buffer* di 1.600 metri dall'impianto.

La rilevanza di tali presenze e la possibile "convivenza" con il Parco (di grande taglia) è stata analizzata ed evidenziata, con estremo approfondimento ed è stata posta a conoscenza del privato proponente con il preavviso del 4.11.2016, consentendo la piena garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, prima della decisione negativa della domanda, attuata con l'articolato provvedimento di rigetto finale.

Occorre puntualizzare le valutazioni tecniche che sono state espresse per gli aspetti archeologici e paesaggistici, profili che hanno assunto primario ed assorbente rilievo.

A - Profilo Archeologico) L'Autorità preposta alla tutela del vincolo archeologico si è espressa, in modo chiaro, in tre diversi momenti :

-in sede di primo parere nel 2014, sul progetto originario;

-nel 2015 e nel 2018, in sede di esame delle osservazioni proposte dalla società nel 2016, *post* preavviso di diniego.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari aveva comunicato, fin dall'inizio dell'esame del progetto, con nota prot. n. 7174 del 10 luglio 2014, che: <L'intervento, che interessa un'area totale di ca.13 ettari, con 9 piazzole, strade di nuova realizzazione o adeguamenti, cavidotti interni ed esterni al "parco", non pare compatibile con il contesto archeologico, in particolare con i beni da tutelare presenti nell'area ed anche quelli tutelati e vincolati nelle immediate vicinanze, e soprattutto con le numerose emergenze che insistono nelle aree contigue. (...) Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, di quella presente e di quella che si verrà a creare, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto "Parco Eolico Florinas" per le seguenti motivazioni. Seppure rispetto alle aree contermini la porzione di territorio conservi strutture di interesse archeologico meno monumentali, queste contribuiscono, con le altre meglio conservate, alla ricostruzione di un tessuto abitativo particolarmente consistente soprattutto in epoca nuragica con importanti attestazioni anche in epoca romana. Il mancato ritrovamento di emergenze e materiale archeologico in superficie in un territorio così ricco di valenze archeologiche fa presupporre inaspettati, preziosi ritrovamenti al momento dello scavo, in corso d'opera, anche nelle aree corrispondenza alle piazzole e dei cavidotti in progetto, oltreché nei siti apparentemente non attualmente interessati. Peraltro gli aerogeneratori in progetto, come indicato nella Relazione Tecnico Descrittiva, costituiscono per le dimensioni in altezza (altezza massima m 150 s.p.c.) e per il diametro della pala (diametro rotatore m 100/150) un notevole impatto visivo, che

incide pesantemente sul paesaggio archeologico. Va tenuto inoltre ben presente l'impatto visivo di pali di così rilevanti dimensioni in relazione ai monumenti presenti nelle aree coinvolte in progetto, già pesantemente gravate anche nel territorio contiguo, dalla presenza di una vasta area con numerosi generatori eolici, di analoghe dimensioni, che incrementano e contribuiscono a ridefinire un nuovo "paesaggio eolico". Se ne sconsiglia quindi la realizzazione. Se poi questa dovesse avere luogo, appare assolutamente imprescindibile la costante presenza di un archeologo specialista durante i lavori che prevedono mutamenti nella morfologia del territorio, in particolare per le opere relative a scavi e movimenti di terra>.

Successivamente la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del MiBACT, con nota prot. n.1277 del 25.2.2015, ha riaffermato che *"tenuto conto dei pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia del contesto archeologico, architettonico e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo sull'intervento per la realizzazione del "Progetto di un impianto eolico della potenza di 27 MW e opere accessorie in località Sa Pria e Sos Baddios" nel Comune di Florinas oggetto di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni espresse nei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze competenti."*

Il giudizio negativo è stato poi ulteriormente confermato con la successiva nota dell'Autorità preposta al vincolo archeologico, del 27.6.2018 (dopo aver specificamente esaminato e riscontrato le osservazioni prodotte dalla società il 14.11.2016), *"sottolineando le evidenti criticità e contraddizioni emerse dall'analisi delle controdeduzioni (...) per quanto attiene l'aspetto archeologico l'impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l'area ad altissimo rischio archeologico, potrebbe comportare danneggiamenti al patrimonio sepolto. Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 <elementi> di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all'installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia. Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente e pertanto l'installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata"*.

La sussistenza dei "beni" ed "elementi" che necessitano di tutela e di conservazione emergono in modo chiaro anche dalla documentazione fotografica dei luoghi depositata in giudizio dalla ricorrente (doc. 24).

B Profilo – Paesaggistico) Inoltre, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza (per le province Sassari-Olbia Tempio), con la nota del 29.6.2018, confermava anch'esso la precedente nota del 21.6.2016, in quanto le controdeduzioni proposte dalla società non fornivano elementi in relazione a quanto segnalato dal Servizio .

La nota richiamata, del 2016, affermava, specificamente, che *<a tale tipologia di impianti (grande taglia), in riferimento alle "Aree e siti non idonei" in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" indicate nell'Allegato alla Delib.G.R. n. 40/11, è associato un "buffer" di 1600 m, da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici. All'interno di tale "buffer", misurato a partire dai siti prescelti per l'impianto degli 8 aerogeneratori in progetto, nella cartografia del Piano Paesaggistico Regionale e negli elenchi dei beni archeologici vincolati con D.M., sono stati individuati beni paesaggistici ambientali e di interesse storico-culturale e componenti di paesaggio ai sensi degli artt. 142, comma 1, lett. g) ed m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. In particolare:*

12 aree caratterizzate da "edifici e manufatti" di valenza storico-culturale, individuati ai termini degli artt. 142, comma 1, lett. m), e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 47, comma 2, lett. b, e 48, comma 1, lett. a), della N.T.A. del PPR.>

Per quanto concerne i beni di cui alla lett. d) dell'art. 143 e della lett. m), comma 1, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, nell'allegato alla Delibera della G.R. n. 40/11, la "non idoneità" dell' intervento è stata rilevata in quanto: *"la collocazione di impianti eolici, nel contesto di appartenenza del bene paesaggistico, comporterebbe una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, materiali utilizzati e valore simbolico, costituisce testimonianza del paesaggio storico culturale sardo, oggetto di particolare tutela";*

in particolare in considerazione della circostanza che "la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche.

Considerando che in queste aree è *"da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi accogliere i cambiamenti, per lo forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva"*.

L'Autorità paesaggistica segnalava, anche, la presenza di altri Nuraghi (che vengono elencati, oltre a quelli già menzionati), non indicati nella cartografia del PPR, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42 /2004 e s.m.i.. (in relazione ai quali sussiste la competenza della Sovrintendenza).

Sotto altro profilo, la Tutela paesaggio rilevava anche che l'esecuzione del progetto avrebbe determinato la *riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi*, considerata la classificazione delle aree come "naturali e subnaturali", poste ad est, sud/sud-est, sud-ovest, sud-est, nord/nord-ovest, del gruppo di torri predetto, nonché "seminaturali" (praterie), che compongono il paesaggio (con valenza ambientale come da Carta di uso del suolo 1:25000), e che sono poste in varie direzioni intorno alle stesse torri, ed anche come "agroforestali", nei siti di installazione delle medesime e nell'intorno (aree boscate e coperte da macchia, praterie, colture erbacee specializzate, seminativi in aree non irrigue).

C) Infine anche ARPAS, per gli aspetti ambientali di propria competenza, confermava, con nota prot. n. 21693 del 20.6.2018, quanto già espresso dal Dipartimento in istruttoria (nella precedente nota del 13.7.2016), in quanto le controdeduzioni redatte dal proponente non contenevano elementi sostanziali aggiuntivi rispetto agli elaborati progettuali già prodotti. ARPAS richiama la nota richiamata del 2016 che aveva evidenziato plurimi elementi di criticità, in particolare, in riferimento:

-all'identificazione di una "area principale di alimentazione dei chiroteri", con necessità di una analisi di conformità tramite monitoraggio di tale specie, con applicazione delle Linee Guida Europee "Eurobats", al fine di verificare l'incidenza delle opere sulla specie rigorosamente protetta dalla direttiva comunitaria "Uccelli selvatici" (79/409/CEE del 2.4.1979), della legge nazionale n. 157/1992 (articolo 2) e della legge regionale 29 luglio 1998, n.23;

-all'omesso rispetto delle "distanze da insediamenti rurali" con presenza di persone;

-all'esubero di terre e rocce da scavo (1980 metri cubi).

**

In base al quadro normativo-fattuale descritto il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame degli aspetti in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.

Si è già evidenziato che, in corso di istruttoria del procedimento, è mutata la normativa regionale di riferimento, a seguito della dichiarata incostituzionalità della pregressa norma regionale restrittiva (individuazione "siti idonei") con sentenze della C.C. n. 224/2012 e 199/2014 (e della relativa regolamentazione applicativa).

Con inversione del principio, tramite la LR 8/2015 art. 42 (coerentemente alla normativa statale), di individuazione dei siti astrattamente "non idonei"; con <elevata possibilità di esito negativo> (non si tratta di imposizione di un divieto assoluto, ma di atto di accelerazione).

La qualificazione dell'area come "non idonea" (compiuta dalla G.R. con delibera n. 40/11 del 2015) costituisce, quindi, una <prevalutazione> operata "in astratto", da parte di un atto generale della Giunta Regionale, di tendenziale non compatibilità del sito per l'installazione di impianti eolici.

Tale giudizio preliminare indubbiamente "pesa" nella valutazione del singolo progetto, il quale, però, può essere comunque presentato, con possibilità di successo qualora la "tipologia" specifica di Parco possa porsi in termini di positiva convivenza della nuova struttura con il contesto ambientale (paesaggistico, archeologico, avifauna,...)

L' "alta probabilità di diniego" della futura istanza, in realtà, può mutare configurazione giuridica in quanto la previsione definita a livello "generale" non rappresenta un impedimento /divieto assoluto, ma solo una presunzione semplice negativa,

Rimanendo, cioè, libera la Giunta (in sede di esame della VIA sullo specifico progetto) di esplicitare in modo approfondito la compatibilità/incompatibilità del Parco eolico, così come proposto.

La legge regionale ha affidato alla Giunta il potere di determinare, preliminarmente, in astratto, le aree ritenute "non idonee" (con conseguente consistente probabilità di rigetto del progetto).

L'istruttoria, da svolgersi, poi, "in concreto" (sullo specifico progetto, che può assumere diversificate tipologie e forme), ha la funzione di consentire la verifica della sussistenza di eventuali elementi utili idonei a determinare il superamento della presunzione negativa individuata dalla disciplina posta a livello generale.

Per quanto concerne il caso di specie, con la deliberazione di Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015, unitamente al suo Allegato, la Giunta ha provveduto a rimodulare il sistema regionale di collocazione degli impianti eolici, passando dal criterio di individuazione dei "siti idonei", a quello di identificazione dei "siti (astrattamente) non idonei" all'installazione degli impianti eolici.

Rispettando così il principio contenuto nell'art 12 del D.Lgs. 387/2003 e nel DM 10 settembre 2010 con revisione sostanziale delle aree (in applicazione dell'opposto principio, di individuazione dei siti "non idonei").

Il progetto presentato dalla ricorrente ricade in zona ritenuta (in via preliminare) "non idonea".

L'impianto prevedeva, inizialmente (nel 2014), la realizzazione di 9 pale di "grande taglia" (oltre 90 metri di altezza e 117 ampiezza rotore), che sono state, poi, ridotte ad 8, con la rimodulazione progettuale del 19.2.2016 (con contemporaneo potenziamento delle turbine).

L'area coinvolta, pur non ricadendo in zona "direttamente" tutelata (per vincolo archeologico e paesaggistico proprio), coinvolge il Buffer di tutela dei 1.600 metri da beni archeologici specificamente ed autonomamente protetti.

La consistenza e tipologia di tali beni sono state ampiamente illustrate nelle due note della Sovrintendenza archeologica (del 10 luglio 2014 e del 25.2.2015) e nelle due del Servizio tutela del paesaggio (del 21.6.2016 e 29.6.2018), che sono state già riportate nei loro passaggi essenziali (beni archeologici, beni di interesse archeologico, beni censiti nel PPR).

Nella stessa Relazione della società risultano 31 beni gravati da vincolo "di prossimità" (ex DM 10.9.2010).

La società, con i 7 motivi di ricorso proposti, ha formulato censure a più livelli :

^ mancanza del potere, a monte, in capo alla GR di estendere in modo totalizzante il vincolo delle aree regionali “non idonee” all’utilizzo eolico; con prospettazione di due vizi di incostituzionalità della nuova normativa (primo e secondo motivo);

^ vizi sostanziali inerenti il rispetto dei vincoli di compatibilità archeologica e paesaggistica (terzo motivo);

^ valutazione viziata da parte di ARPAS per tutela dell’avifauna, distanze da insediamenti rurali (quarto motivo);

^ illegittimità di “ulteriori” motivi ostativi, indicati nel preavviso di diniego, ma non ripresi nella parte finale della delibera di rigetto - solo indicati nella cronistoria- (quinto, sesto e settimo motivo).

^ vizio di ordine procedimentale (mancata coincidenza fra elementi ostativi contenuti nella comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e motivazioni del provvedimento finale).

Il ricorso si sviluppa contro la Delibera di Giunta Regionale della Sardegna 7 agosto 2015, n. 40/11, e relativo Allegato, di individuazione delle aree “non idonee”, in attuazione dell’art. 42 della l.r. 23 aprile 2015 n. 8.

Si sostiene che tale attività sarebbe in contrasto con le normative nazionali dettate in tema di energie rinnovabili e localizzazione degli impianti, che dettano il *favor* per l’energia “pulita”, con incentivazione delle fonti rinnovabili.

Inoltre l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 stabilisce che tali opere “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” e sono soggette ad un procedimento unico semplificato.

In base all’art. 12, comma 10, le Regioni possono procedere (al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti) all’indicazione di aree e siti “non idonei” all’installazione di specifiche tipologie di impianti, in attuazione delle Linee Guida nazionali adottate con il D.M. 10 settembre 2010.

Con tutela di determinate aree di rilievo, al fine di evitare l’insediamento di opere non compatibili (specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti). Con definizione di una “elevata probabilità” di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione istruttoria.

1)PRIMO VIZIO .

Il primo motivo è stato sviluppato contro la Delibera di Giunta Regionale del 7 agosto 2015 n. 40/11, attuativa della innovata normativa regionale; con richiesta di incostituzionalità dell’ art. 42 della L.R. 8/2015, che costituisce la nuova norma presupposta.

La società contesta innanzitutto, il provvedimento presupposto (delibera della GR del 2015 con pianificazione regionale globale) per l’ <eccessiva estensione> di aree ritenute, in generale, “non idonee”.

La Giunta avrebbe identificato porzioni di territorio troppo vaste (con dimensioni non giustificate), pari al 98,8% di tutta l’Isola, correlate all’esistenza di vincoli ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico artistico (poi ulteriormente incrementati, nel 2016).

La ricorrente sostiene che l’estensione delle aree “non idonee” andrebbe ridotta e circoscritta, con conseguente contenimento dell’estensione dei *buffer* attorno ai beni tutelati.

Viene anche sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 42 della L.R. 8/2015 (che costituisce presupposto normativo della Deliberazione del 2015 e del relativo Allegato), ove questo venisse interpretato nel senso cristallizzato dalla delibera G.R., attuativa, del 2015, per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. In quanto lo Stato ha posto principi fondamentali in materia di energia con l’ art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 ; la cui osservanza è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale.

La previgente normativa sarda, che era stata strutturata con l’individuazione dei “siti idonei” per la realizzazione degli impianti, con l’esclusione di ogni altra area non espressamente indicata, è stata dichiarata incostituzionale (Cfr. Corte Cost., 11 ottobre 2012 n. 224; 16 luglio 2014 n. 199) per contrasto con l’art. 12, d.lgs. n. 387/2003.

Conseguentemente la Regione è intervenuta con la L.R. n. 8/2015, il cui art. 42 ha demandato alla Giunta Regionale l’individuazione delle aree e dei siti “non idonei” all’installazione degli impianti eolici (in piena coerenza con i principi indicati dalla Corte).

La società ricorrente sostiene che la successiva Delibera della G.R., attuativa, sarebbe incorsa nella medesima violazione che aveva reso illegittima la normativa previgente:

la definizione di un quadro talmente ampio e generico di aree “non idonee” avrebbe riproposto, nella sostanza, il vizio che era stato rilevato e censurato dalla Corte Costituzionale.

L’Allegato alla vigente Delibera della G.R. individua, quali zone “non idonee”, le aree e gli immobili indicati dalla lettera “a” alla lettera “l”, alle quali si aggiungono anche le relative fasce di rispetto (*buffer*), a seconda delle caratteristiche degli aerogeneratori da installare.

In particolare l’Allegato alla delibera di G.R. riporta un elenco, denominato “Sezione I - Aree e siti non idonei in ragione dei valori del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, che specifica nel dettaglio le aree indicate nel catalogo suddetto ed identifica le stesse evidenziando anche la tipologia di impianti non compatibili con gli obiettivi di protezione, individuando la relativa <fascia di rispetto>.

Lamenta la società che “le aree astrattamente idonee all’allocazione di parchi eolici costituiti da aerogeneratori di grande taglia (altezza al mozzo oltre i 51 m. – diametro del rotore oltre i 51 m.) si riducono drasticamente, finendo per ricoprire solo l’1,2% di tutto il territorio regionale (283 kmq su un totale di 24.083 kmq.)”.

La censura non può essere condivisa.

Il *favor* del legislatore per la collocazione di impianti di energie rinnovabili (con principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili), arretra quando sussistano, in concreto, importanti elementi, come in questo caso, di natura paesaggistico-archeologica da preservare, ove la problematica, in particolare, della tutela archeologica dei “beni di prossimità” assume valore prevalente ed assorbente. Condizionando negativamente la realizzabilità del progettato intervento di grande impatto sul territorio, specificamente connotato.

La stessa Corte Costituzionale ammette “*eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse*” (cfr. sentenza n. 224/2012).

La delibera della G.R. impugnata individua le “*aree non idonee*”, in piena conformità con quanto stabilito dal d.lgs. n. 387/2003 e dalle Linee Guida nazionali.

La contestata “*eccessiva ampiezza*” delle aree considerate non idonee, ritenuta irragionevole ed eccessiva, in quanto impedirebbe la realizzabilità di impianti eolici, risulta, invece, congrua se valutata, come deve essere, in sede di “secondo controllo-valutazione”, in sede con la VIA, in riferimento alla fattispecie concreta.

Non è possibile, cioè, considerare la previsione generale presupposta viziata per genericità ed illogicità, avendo la Giunta operato (primo livello) con l’adozione di un atto programmatico, suscettibile di rivalutazione (anche con esito positivo), in sede di disamina puntuale del progettato intervento (secondo livello).

Ciò che assume rilievo, in termini di lesività concreta, è la valutazione complessiva (riferita all’area specificamente coinvolta), enunciata con il provvedimento finale. A seguito di espletata analisi, specifica e concreta, e caratterizzata da un maggior approfondimento, compiuta dalle Autorità preposte al vincolo.

Motivazioni complessivamente sintetizzate nell’ambito del provvedimento finale della Giunta regionale (in questo caso di incompatibilità).

Sotto tale profilo il Parco progettato (ricadente in area “*non idonea*”) è stato ampiamente esaminato, con valutazione di tutti gli aspetti ambientali, tecnici e di relazione con l’ambiente circostante; in particolare con l’acquisizione di dettagliati pareri, specie in riferimento al profilo archeologico-paesaggistico.

In sede programmatica l’individuazione fondamentale che andava rispettata era la selezione delle “*aree non idonee*” alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici.

Ai sensi delle Linee Guida nazionali, “*l’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione*” (Par. 17.3; la stessa dizione è riportata anche nella delibera della G.R. n. 40/11 del 2015).

Tale individuazione delle aree e dei siti “*non idonei*” non si configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione.

Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “*primo livello*” che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (*buffer*).

Nella fattispecie in esame vi è stata, nell’ apprezzamento dei valori, l’espressione di una valutazione specifica, in concreto, dell’impatto del progettato impianto sul territorio, nonché del giudizio di incompatibilità.

Né può accogliersi la richiesta, compiuta nel primo vizio, di considerare l’art. 42 della L.R. 8/2015 viziato da incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, considerata la portata della Delibera di Giunta Regionale attuativa del 7 agosto 2015, n. 40/11.

La proposta questione di incostituzionalità è manifestamente infondata in quanto la previsione regionale, di individuazione di aree “*non idonee*” è coerente con la normativa nazionale e l’applicazione di tale sistema imposto dallo Stato (in luogo di quelle “*idonee*”), ed attuato dalla Regione Sardegna, rispetta i principi (di tutela ed economici), con l’individuazione dei valori, dei beni e degli elementi sensibili da preservare.

Il previsto meccanismo di “*doppia*” valutazione, con garanzia di successivo esame del progetto, come sviluppato in concreto, consente di poter assicurare la valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche economico-commerciali.

La certezza di una fase di analisi “*in concreto*” dello specifico progetto (anche in caso di area “*non idonea*”) non esclude a priori che questo possa essere valutato (per le specifiche caratteristiche) compatibile.

Nel caso in esame l’impianto di “*grande taglia*” è stato giudicato non compatibile (con il successivo terzo vizio viene contestato questo aspetto sostanziale impeditivo).

Il Collegio ritiene che la Giunta abbia correttamente esercitato il potere attribuito dalla norma regionale (come innovata) di identificazione nel territorio regionale delle aree “*non idonee*”, in considerazione dell’estesa sussistenza dei vincoli ambientali.

L'esistenza di molteplici vincoli gravanti il territorio sono stati, recepiti, sintetizzati e riassunti nel provvedimento generale del 2015, con il quale la Giunta ha esternato, sinteticamente ed a livello preliminare, le caratteristiche di compatibilità/incompatibilità territoriale per l'installazione di Parchi eolici.

Pur risultando tale estensione estremamente ampia (a causa della "preesistenza" di elementi di sensibilità e delicatezza delle aree coinvolte), la previsione non determina, come già è stato evidenziato, l'insorgenza di un impedimento vincolante ed insuperabile.

La questione di costituzionalità della norma regionale presupposta risulta manifestamente infondata in quanto le modalità di attuazione del potere (amministrativo) sono state esercitate in coerenza ad una disposizione che, legittimamente, ha conferito l'analisi delle sussistenze di aree "non idonee" nell'ambito dell'intera Regione.

Lasciando pur sempre spazio ad una futura puntuale valutazione positiva in relazione ad un singolo progetto, in considerazione delle sue caratteristiche intrinseche.

**

2)SECONDO VIZIO.

Il secondo vizio è stato sviluppato dalla società per colpire la (antecedente) Delibera della Giunta Regionale del 16 gennaio 2009 n. 3/17 recante "Modifiche allo «Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici»", anch'essa applicata con la delibera di rigetto di compatibilità ambientale del progetto presentato.

Parte ricorrente sostiene che questa delibera, risalente al 2009, sarebbe affetta da illegittimità derivata, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 18 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, come sostituito dall'art. 6, comma 8, della LR 7 agosto 2009 n. 3), e non potrebbe costituire legittimo presupposto dei provvedimenti impugnati.

In particolare è stata eccepita l'incostituzionalità anche dell' antecedente delibera G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009 (e del relativo allegato, che ha introdotto criteri di "buona progettazione"), per illegittimità derivata, in considerazione dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 della L.R. n. 2/2007 (che costituiva il presupposto normativo per l'adozione della Delibera di G.R. del 2009 di individuazione delle aree "non idonee"), pronunciata dalla Corte.

Per la ricorrente "la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 18 della l.r. n. 42/2007, ossia dell'unico presupposto normativo della D.G.R. n. 3/17 del 2009. Pertanto, appare evidente come la dichiarazione di incostituzionalità della predetta disposizione comporti necessariamente l'illegittimità derivata della D.G.R. gravata".

La difesa della Regione evidenzia che la parte della delibera della G.R. n. 3/17 del 2009 che tratta i criteri di "buona progettazione" sarebbe tuttora in vigore, in quanto non annullata dalla sentenza Tar n. 695/2014 (che ha riconosciuto l'incostituzionalità di tale delibera di G.R. per illegittimità derivata).

Il Collegio rileva che la questione prospettata di incostituzionalità non risulta, in questo contenzioso, rilevante in quanto, come verrà esaminato nel successivo punto 3, gli impedimenti, di principali e sostanziali, derivano da valutazioni archeologico-paesaggistiche da collocarsi "a monte" rispetto alle valutazioni di "buona progettazione", criteri contenuti nella delibera del 2009.

**

3)TERZO VIZIO.

Il terzo vizio colpisce il nucleo essenziale e sostanziale della controversia:

la società ravvisa elementi di illegittimità nel giudizio tecnico espresso dalle Autorità preposte alla valutazione del vincolo archeologico e paesaggistico in particolare in considerazione dell'area di protezione di contorno (*buffer*) e dei beni ivi ricadenti.

In ricorso la società ritiene che alcune turbine sorgerebbero solo "al limitare" della zona individuata nel *buffer*, con assenza di concreta incisione sui beni tutelati; ed alcuni aerogeneratori (il WTG29 e la WTG30) "risultano minimamente impattanti".

Esprimendo, in sostituzione, una propria e privata valutazione di assenza di concreta lesione ambientale e visiva nella realizzazione del progettato impianto.

Questo è il profilo fondamentale che ha determinato la principale motivazione ostativa (fra le molteplici) di rigetto del progettato intervento di Parco eolico di "grande taglia".

L'area sulla quale insiste l'ipotesi di valorizzazione eolica, pur non essendo direttamente gravata da vincolo paesaggistico-archeologico (in modo "diretto" e "proprio"), è stata attentamente valutata in relazione al "vincolo di prossimità" ai (molti) beni tutelati, con vincolo archeologico e paesaggistico, presenti sul territorio limitrofo (la cui vastità è direttamente connessa alla tipologia scelta di impianto di "grande taglia").

Le motivazioni sostanziali ed essenziali, espresse dalle competenti Autorità (sia statale che regionali) deputate alla gestione dei rispettivi vincoli, sono state, poi, recepite e sintetizzate, nella fase conclusiva di coordinamento e di valutazione "complessiva" del progetto, dalla Giunta regionale.

I contrasti archeologici e paesaggistici risultano motivi "autoportanti", idonei, da soli, a sostenere la legittimità del disposto diniego della compatibilità ambientale.

Gli altri aspetti (contemplati nel provvedimento) sono ulteriori e secondari rispetto alla "fattibilità", a monte, del progetto, trattandosi di elementi di dettaglio (alcuni suscettibili di integrazione tramite l'apporto di eventuali modifiche).

L'area è stata definita "ad altissimo rischio archeologico":

su di essa sono presenti "circa 70 <elementi> di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta" (importanti beni archeologici).

L'elencazione dei Nuraghi è stata già formulata nella nota regionale del 21.6.2016, di indizione della terza Conferenza di servizi istruttoria, indirizzata anche alla società proponente; con identificazione dei "12 <edifici e manufatti> di valenza storico-culturale" (Nuraghi), tutelati, da salvaguardare, che hanno reso non compatibile il giudizio di realizzazione e collocazione nel sito di un Parco eolico di "grande taglia".

Risultavano presenti nell'area estesa (*buffer*), sia <edifici e manufatti>, sia ulteriori <elementi> di rilievo, tutti ostativi alla convivenza di un nuovo Parco eolico di notevolissimo impatto (in considerazione delle dimensioni (altezza e ampiezza rotore).

L'esistenza di tali criticità era stata individuata fin dall'inizio dall'Amministrazione e costituiva l'ossatura del "preavviso di rigetto" del 4 novembre 2016 inviato alla società.

Gli elementi ostativi sono stati, poi, ancor meglio analizzati e definiti con la nota prot. 7997 del 27 giugno 2018 della Soprintendenza, a seguito dell'esame delle controdeduzioni del privato.

In tale contesto (in risposta alle osservazioni) la problematica ravvisata come impeditiva è stata esaminata con ancor più dettaglio ed approfondimento dalla Sovrintendenza, con la specificazione e quantificazione di "circa 70 <elementi> di carattere storico-archeologico", che rendevano non ammissibile la <coesistenza> con il Parco.

In ordine a tale contestazione non sussisteva alcun obbligo di "integrazione" del preavviso di diniego, da parte dell'Amministrazione regionale (come invece parte ricorrente pretenderebbe), in quanto la garanzia del contraddittorio è stata adeguatamente riconosciuta in riferimento alla problematica sostanziale impeditiva (pienamente riconosciuta).

Non può essere pretesa dal privato una ulteriore fase di contraddittorio endoprocedimentale in riferimento a motivazioni di approfondimento ed ulteriormente illustrative, ma non modificative, nella sostanza, della valutazione tecnico-discrezionale già palesata in sede di parere.

Essenzialmente non vi era spazio né necessità, in considerazione delle argomentazioni di risposta alle controdeduzioni, alla creazione di una forma di "navetta" procedimentale, con ingiustificato aggravio del procedimento.

Dunque, sotto tale profilo, piena corrispondenza va riconosciuta tra il contenuto del preavviso di diniego ed il provvedimento finale di rigetto, in punto di ostacolo prioritario ambientale.

La Regione, nella nota del 21 giugno 2016 (indizione della terza Conferenza istruttoria al 28.6.2016; doc. 7), ha descritto il contesto archeologico e paesaggistico in modo specifico e con approfondimento (collocandosi le WTG "in prossimità" di questi beni), considerando l'inclusione di molteplici edifici e manufatti di valenza storico-culturale entro il *buffer* di rispetto (1600 m.).

Con elencazione di tutti i Nuraghi presenti (12, nominativamente menzionati) e con indicazione della precisa distanza da essi di ogni turbina (da 193 metri, minimo; fino a 1.600 m.).

Ed è stata sottolineata, anche, la presenza, nella zona più estesa (calcolata in base al DM 10.9.2010) di beni di particolare importanza quale l'Abbazia di Saccargia (situata in Comune di Codrongianos).

Il territorio è stato ampiamente e specificamente descritto ed analizzato, con tutte le peculiari evidenze, soprattutto archeologiche, ed è stato valutato dalla competente Sovrintendenza in modo tutt'altro che superficiale.

Il parere non è di "generica incompatibilità", ma risulta essere ben circostanziato e dettagliato.

Le motivazioni delle diverse Autorità (archeologica e paesaggistica) sono state, poi, raccolte, riportate e coordinate fra loro, in estratto, nella delibera di GR finale impugnata.

Nel caso specifico è stata considerata la necessità di tutela, soprattutto archeologica, sia per le emergenze fuori terra (già tutelate con vincolo), sia in riferimento al presunto "patrimonio archeologico sepolto", limofro (ancora da portare alla luce), strettamente correlato alla specifica tipologia delle opere (Nuraghi), che, per loro natura, hanno uno sviluppo ed una estensione ulteriore, ancora non portata alla luce. Con l'evidente necessità, pubblicistica, di dover garantire, anche, la possibilità di futuri scavi.

Rispetto a tali beni e valori prioritari da tutelare non risultava compatibile la collocazione di un impianto eolico "di grande taglia" (diametro del rotore di 117 m. e altezza al mozzo di 91,5 m.).

Nella valutazione globale assumeva rilevanza assorbente la tutela dei beni situati nelle "aree limofre in prossimità" del progettato Parco eolico, con gestione del vincolo di *buffer*.

Tutela da garantire sia in riferimento a beni archeologici già effettivamente esistenti a cielo aperto, sia in relazione a futuri ritrovamenti archeologici, ad essi strettamente collegati, tenuto conto delle acquisite conoscenze in tema di articolazioni delle costruzioni nuragiche.

Ospitando il sito (nell'area vasta di *buffer*) una pluralità di Nuraghi andava valutato, anche, il profilo attinente lo sviluppo delle ricerche per le scoperte di preziosi elementi.

Il giudizio di incompatibilità, espresso da parte della Sovrintendenza statale, ha, dunque, considerato l'importante presenza di opere archeologiche nell'ambito del *buffer*.

Inoltre, in aggiunta alle motivazioni espresse dalla Sovrintendenza archeologica (in modo molto dettagliato), che rappresentano la ragione principale (autosufficiente) del diniego, anche l'autorità regionale deputata alla tutela

paesaggistica ha ulteriormente evidenziato, con il proprio parere, che *“gli aerogeneratori inciderebbero fortemente sul contesto paesaggistico, che presenta aspetti di notevole interesse per l’alternarsi del sistema collinare con tavolati calcarei e pareti rocciose, visibile da vari punti di visuale pubblica [...], oltre che per la presenza di numerosi beni archeologici, di fontanili, di antichi tracciati viari e anche di alcune chiese sul cui ambito il parco eolico inciderebbe negativamente”*.

Nel complesso il giudizio, articolato e coordinato, archeologico-paesaggistico, posto a supporto del provvedimento negativo, si presenta tutt’altro che fragile.

Il rigetto della compatibilità ambientale del Parco eolico, così come progettato, risulta ampiamente motivato con le argomentazioni espresse dalle Amministrazioni preposte alla tutela sia dei beni archeologici che del paesaggio, in considerazione delle aree poste in prossimità, in applicazione e gestione dell’area *buffer*.

Nel parere (espresso post preavviso di diniego e controdeduzioni) l’autorità di tutela archeologica ha evidenziato la sussistenza di un numero maggiore di *“elementi”* (70), ad incremento dei 12 *“beni”* già precedentemente identificati, con *“specificazione illustrativa”* rispetto ad una problematica che era stata già ampiamente indicata e contemplata nel *“preavviso di diniego”* (con creazione di pieno contraddittorio).

In relazione a tale aspetto *“in progressione”* non era doveroso un incremento di contraddittorio, in quanto l’Autorità ha ribadito, in considerazione delle osservazioni della società, con un maggior livello di dettaglio, la medesima problematica impeditiva (già contenuta nel preavviso), ribadendo il medesimo orientamento.

Gli atti e pareri precedentemente comunicati, in corso di procedimento (in particolare del 2016), indicano i 12 beni di carattere storico-archeologico, rilevanti, posti *“in prossimità”* del progetto di Parco eolico, dettagliatamente indicati alla lett. *“d”* della pag. 6 del preavviso di diniego del 4.11.2016 (oltre che nell’elenco citato, da pag. 2 a pag. 4, della nota del 21 giugno 2016 della Regione, laddove vengono indicati i 12 edifici e manufatti di valenza storico-culturale; oltre che aree boscate, aree naturali e subnaturali, aree seminaturali ed altri beni non censiti nel PPR).

In particolare la Soprintendenza Archeologica così si era espressa ritenendo che:

“Da quanto elencato emerge un quadro caratterizzato da una capillare presenza di evidenze archeologiche che, aldilà del dato puntuale, costituiscono una rete territoriale ancora perfettamente individuabile e fortemente caratterizzante il paesaggio storico sia in senso sincronico, specie di età nuragica, che in senso diacronico, interessando l’intero arco cronologico dal neolitico all’età medievale. Si rileva che molti dei siti che compongono tale rete, specie per il periodo nuragico, sono in condizioni di intervisibilità.”

Il provvedimento finale di rigetto della VIA ha recepito le risultanze dei pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela archeologica e paesaggistica (Soprintendenza- MiBACT e Regione), evidenziando che:

- tutte le turbine si trovano entro il *buffer* di tutela: tre sono maggiormente prossime alle presenze storico-culturali (la n. 21, la n. 27 e la n. 26); le altre sei ricadono tutte, ancorchè collocate a distanze maggiori, in questo ambito di tutela;
- le progettate turbine sventano per la notevole altezza (oltre 90 metri) ed i *“beni-valori”* (da tutelare) verrebbero compromessi, a causa della limitatezza della distanza;
- i *<beni ed elementi>* oggetto di necessaria salvaguardia sono molteplici e risultano collocati *“fuori terra”* (Nuraghi); ma, per le caratteristiche (proprie) tipologiche di tali manufatti storici, andava anche considerata la possibilità, concreta, di ulteriore estensione sotterranea delle strutture (susceptibili di future ricerche).

Il giudizio di compatibilità del Parco Eolico progettato dalla società ricorrente non può essere rimesso, in relazione all’incidenza sul territorio protetto, alla valutazione del proponente (con inammissibile sostituzione nell’esercizio di funzioni pubblicistiche), il quale oppone proprie prospettazioni di compatibilità dell’impianto.

La valutazione della rilevanza del contesto circostante spetta e deve essere esercitata dalle Autorità preposte, che hanno, in questo caso, espresso ed esternato quali fossero, in concreto, le reali ragioni impeditive.

E le valutazioni (di incompatibilità) sono state ampiamente illustrate nel provvedimento di rigetto finale e nei presupposti pareri (sia archeologici che paesaggistici).

Neppure le *“misure di mitigazione”* proposte dalla società, dirette a limitare il più possibile l’impatto visivo (colore, particolare configurazione geometrica individuata e bassa velocità di rotazione delle turbine), consentivano il superamento della problematica dell’esistenza di tutela dei manufatti storici *“di prossimità”*, la cui necessità di tutela sono state ritenute prevalenti nell’ambito del giudizio di compatibilità/incompatibilità di collocazione di un nuovo impianto eolico *“di grande taglia”*.

Assumendo anche rilievo, nell’espressione del giudizio, la presenza di un ulteriore elemento di fatto che induceva ad evitare un ulteriore sacrificio del territorio:

l’esistenza in zona di un altro Parco Eolico, in esercizio (di E.ON.), collocato a distanza di circa 1 km dalle turbine progettate dalla ricorrente.

In punto di *“bilanciamento”* degli interessi contrastanti sottesi va considerato che il giudizio di VIA è caratterizzato da particolare complessità, cumulando una pluralità di *“poteri”* di natura diversa (sia di gestione tecnica che di valutazione politica).

E’ la stessa Corte costituzionale (con la sentenza 81 del 3.5.2013) ad aver delineato e connotato l’esplicazione di tale peculiare funzione, evidenziando che *“a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che*

rientrano nell'attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell'ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che -nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico- assumono indubbiamente un particolare rilievo politico”.

Con legittima attribuzione di un potere estremamente ampio nella valutazione e ponderazione dei molteplici interessi sottesi, pubblici e privati, da bilanciare adeguatamente.

Al giudizio di rigetto la Giunta è pervenuta, nel caso in esame, sulla base di valutazione che risultano approfondite, congrue e logiche, in considerazione dei valori espresse dalle competenti autorità archeologiche e paesaggistiche (statale e regionale).

L'organo deputato alla valutazione finale e definitiva ha espresso, legittimamente, in termini “globalmente” negativi (con principale riferimento ai pareri archeologici e paesaggistici acquisiti), la declaratoria di “non idoneità”, (questa volta) in concreto, alla collocazione nell'area esaminata dell' impianto eolico progettato “di grande taglia”, a causa del pesante impatto sul territorio.

In definitiva l'istruttoria tecnica si è svolta, sia da parte dell'Amministrazione statale che regionale, in modo puntuale, con analisi del reale stato dei luoghi e dei vincoli (*buffer*), con espressione di motivazioni complete e ragionevoli (e non apodittiche), non viziate da macroscopica e palese illogicità.

**

4) QUARTO VIZIO.

Con il quarto vizio la ricorrente ha contestato il giudizio espresso da ARPAS che si è espressa negativamente sul progetto al fine di tutelare la conservazione dell'avifauna (aquila reale e chirotteri); identificando la zona come “*aerale di alimentazione e nidificazione della specie*” era necessario valutare (con espletamento di specifico monitoraggio) la possibile minaccia di tali specie protette (non essendo stato ritenuto sufficiente il “Monitoraggio Avifauna” e la “Relazione faunistica” presentati dalla società).

Con specifico riguardo ai chirotteri il parco eolico in progetto ricadrebbe - come ricorda il preavviso di diniego - “*all'interno di areali di presenza della chirotterofauna (entro il buffer di attenzione di 5 km, a circa 2,5 km da due distinti siti)*”.

Il documento “Sezione I - Aree e siti non idonei in ragione dei valori dell'ambiente”, allegato alla D.G.R. n. 40/11 del 2015, riporta tale area *buffer* qualificandola come zona di “attenzione”, nell'ambito della quale “è opportuno prevedere dei monitoraggi specifici sulla chirotterofauna”.

Dunque con questa censura la società ha impugnato la delibera di rigetto della GR in riferimento ad “altri” profili che erano emersi in istruttoria, attinenti questioni riferibili:

- all'impatto sull'avifauna e “chirotteri”, con richiesta di un monitoraggio “*Eurobats*”; all'omessa rilevazione incidenza; alla potenziale minaccia di alcune specie in volo (quali i *Tadarida*, *Miniopterus*, *Hypsugo* e *Pipistrellus*), nonostante l'avvenuta presentazione, da parte del proponente, in corso di procedimento, della Relazione di monitoraggio dell'avifauna;

-alle <*interdistanze*> tra corpi ricettori, contemplate nei criteri di “buona progettazione” (oggetto di specifico studio nell'allegato alla delibera della G.R. n. 3/17 del 2009), definiti in forza dell'articolo 7 bis, comma 8, del D.Lgs 152/2006, che consente alle Regioni “di disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”, con conseguente esercizio da parte della Giunta regionale, organo competente, dei criteri di “buona progettazione” degli impianti eolici; ma che, per la società, sarebbero non vincolanti, in quanto qualificabili solo come “raccomandazioni”, non avendo la GR il potere e la competenza di imporre il rispetto delle “buone pratiche” costruttive;

-alle <*distanze dagli insediamenti rurali*> costituiti da “*nuclei e case sparse nell'agro, destinate ad uso residenziale, e corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno o diurno, o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale*”; elemento rilevante in termini di salute pubblica in quanto l'analisi presuppone la valutazione dei fattori di impatto quali “il rumore, rumore a basse frequenze, ombreggiamento, *flickering*, impatto elettromagnetico, impatto visivo, oltre ai potenziali rischi di collisione con parti dell'aerogeneratore, in caso di eventuali rotture o distacchi parziali o totali delle componenti dell'aerogeneratore”; insediamenti che la società ritiene carenti di un adeguato censimento.

Lamenta la ricorrente che le informazioni relative alla destinazione e all'utilizzo degli edifici agricoli identificati sarebbero state richieste al Comune di Florinas ma negate per privacy. Conseguentemente le destinazioni d'uso sono state tratte dalle informazioni inserite nelle visure degli edifici. L'incertezza nell'applicazione del *buffer* indicato dalla G.R. non potrebbe essere addebitato alla ricorrente, in quanto non è stato possibile per la società ottenere le informazioni necessarie per poter computare in modo diverso fasce di rispetto, che sono state indicate nell'ambito degli elaborati di progetto.

Trattasi tutte di modalità operative “ulteriori”, che si pongono però ad un livello secondario, e che avrebbero potuto assumere rilevanza concreta ed effettiva solo nell'eventualità di fondatezza del terzo motivo (prevalente ed assorbente nella declaratoria di incompatibilità dell'intervento).

**

5-6-7) QUINTO, SESTO E SETTIMO MOTIVO.

Le censure 5, 6 e 7 (come integrate con i motivi aggiunti) colpiscono motivi/ragioni che “non” sono stati ripresi nella parte finale della Deliberazione n. 37/33, ma solo menzionati nella cronistoria di illustrazione del complessivo procedimento svolto (dal 2014).

Trattasi di i motivi che erano stati indicati come ostantivi nel “preavviso di diniego”, ma poi ritenuti non impeditivi, a fronte delle controdeduzioni inviate da E2i il 14 novembre 2016 (doc. 18- 20).

Sono stati proposti qualora il Tribunale considerasse ostantive anche le ragioni contemplate nella delibera (premesse), ma “non espressamente riprese nella parte finale” della Deliberazione n. 37/33.

Vengono proposti nell’ ipotesi che tali aspetti possano essere, anch’essi, considerati effettivamente ostantivi al rilascio del provvedimento favorevole di V.I.A.

In particolare attinenti i seguenti profili:

§ (5) parte delle opere civili ed elettriche ricadrebbe in aree “percorse da incendio nel 2009 e classificate come pascolo” (cfr. nota 5 settembre 2014 CFVA, doc. 21) , risultando l’opera progettata contrastante con l’art. 10, comma 1, della legge n. 353/2000 che “vieta per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive”; (la ricorrente ritiene che i WTG21 e WTG25 non ricadrebbero in aree qualificate come “bosco”, né come “pascolo”; ed, in ogni caso, le altre turbine, non coinvolte dal profilo problematico in esame, avrebbero potuto essere assentite);

la realizzazione di un tratto del cavidotto interrato attraversa aree “seminaturali”;

la collocazione in «Aree Seminaturali» e «Aree ad utilizzazione agro forestale», per le quali l’art. 26 delle N.T.A. del PPR, adottate con la D.G.R. 5 settembre 2006, n. 36/7, stabilisce che “nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”; e l’art. 29, comma 1, lett. a) delle N.T.A. prevede, inoltre, il “divieto di trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (...)” (la società sostiene che “pochi metri di cavidotto interrato e di strada sterrata non pregiudicano la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”);

^ collocazione in zona classificata “agricola”;

^non sarebbe rispettata la “distanza minima delle turbine dai confini di proprietà, tanche e muretti a secco”; mancato rispetto senza che il proponente abbia acquisito “l’assenso legale da parte dei proprietari per localizzare le pale ad una distanza inferiore” (la società prospetta la richiesta di esercizio di potere espropriativo per “allontanare il confine del proprietario confinante”);

^mancato rispetto delle “interdistanze tra le macchine”, dettate dalle norme di “buona progettazione” eolica (par. 4.3.2 della D.G.R. n. 3/17 del 2009), in riferimento alla “Distanza reciproca fra le turbine e condizioni di rischio idrogeologico”; il proponente sostiene che la collocazione sarebbe stata individuata al fine di ottenere la resa migliore delle macchine da installare, allo scopo dichiarato di “garantire la massima efficienza del parco eolico nel suo complesso, evitando l’insorgenza di mutue turbolenze fra gli aerogeneratori”; sostenendo che le distanze sono state rispettate tra le turbine WTG21-WTG26 e WTG26-WTG27 e WTG28-WTG29; mentre “le distanze WTG25-WTG26, WTG27-WTG28 e WTG29-WTG30 sono rispettivamente pari a circa 2,6 diametri, 2,7 diametri e 2,85 diametri, valori che <si avvicinano alla distanza, pari a 3 diametri>, chiaramente suscettibile di essere adeguata alle caratteristiche del sito”;

^ “viabilità di accesso” per la costruzione di una strada sterrata che collega le proprie turbine (la società evidenzia che verrebbe utilizzata, in gran parte, la viabilità esistente servente altro impianto in esercizio, della EON).

§ (6) “terre e rocce da scavo”; tra le ragioni oggetto del sesto motivo di censura rientra la richiesta di integrazioni progettuali indicate da ARPAS (con nota del 13 luglio 2016); le controdeduzioni inviate da E2i in data 14 novembre 2016 (sulle quali l’ARPAS si è espressa con Nota prot. 21693 del 20 giugno 2018) non potevano che riferirsi alle ragioni ostantive effettivamente note al privato, espressamente richiamate nel preavviso di diniego; la società sostiene che la Regione non avrebbe potuto considerare ostantive al rilascio del provvedimento favorevole di V.I.A. ragioni “non” indicate nel preavviso di diniego (violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241);

la motivazione sul punto sarebbe stata arricchita da ragioni giustificative “diverse e ulteriori” rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione ex 10 bis L. 241/1990;

in merito a ciò la ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai (dopo aver riscontrato l’ eccesso di 1980 metri cubi, presumibilmente non utilizzabili), dettare “specifiche prescrizioni” in relazione al riutilizzo di tali terre e rocce da scavo (il contraddittorio procedimentale sul tema è stato garantito dalla PA, che, dopo aver esaminato le controdeduzioni le ha ritenute non idonee al superamento della problematica) .

Anche in relazione al richiesto monitoraggio ambientale (con nota ARPAS del 13 luglio 2016, confermata dalla successiva nota del 20 giugno 2018) la società contesta, in questa censura, in rito, l’omessa preventiva comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e, nel merito, che il monitoraggio era stato già eseguito per un tempo ritenuto, dalla ricorrente, congruo.



§ (7) impatto acustico rilevato da ARPAS con nota del 13 e 14 luglio 2016 , che la parte lamenta di non aver ricevuto; E2i avrebbe conosciuto il contenuto “integrale” della Nota di ARPAS del 13 luglio 2016 soltanto a seguito del deposito in giudizio dalla difesa regionale il 4 dicembre 2019; ed il preavviso di diniego menzionerebbe soltanto una parte di quanto rappresentato dall'ARPAS in tale Nota in riferimento ai profili relativi all'avifauna e ai chiropteri.

Va chiarito che pareri espressi dall'ARPAS (in riferimento ai quali parte ricorrente sostiene che non sarebbe maturato il pieno contraddittorio), pur contenendo anch'essi ulteriori importanti criticità, non hanno assunto, nella motivazione del giudizio negativo sulla compatibilità del Parco eolico, un “ruolo centrale” nella valutazione ambientale del progetto, sussistendo ragioni preliminari impeditive attinenti i profili archeologici e paesaggistici (esaminate e respinte nella trattazione del terzo vizio).

Le questioni poste con i vizi da 4 a 7 (anche in ipotesi astratta di fondatezza) non sono idonee a modificare l'esito del processo in quanto assume valore assorbente la “graduazione” dell'incisività dei diversi livelli in cui si collocano le distinte ed autonome motivazioni che sostengono, ciascuna per la propria parte, il provvedimento finale impugnato.

E nel caso di specie la “causa” pregnante e superiore è la rilevata (e fondata) incompatibilità sotto il profilo archeologico e paesaggistico.

Tutto il resto passa in secondo piano, in quanto tutti gli altri profili sollevati (eventualmente integrabili con parziali modifiche) avrebbero potuto assumere rilevanza solo in caso di fondatezza del terzo motivo sostanziale.

In carenza di tale accoglimento, essendo stata la censura rigettata in sede giudiziaria, le ulteriori ragioni non vanno scrutinate, in considerazione dell'incapacità di incidere in modo significativo nell'ambito della valutazione globale.

**

CONCLUSIONI.

In definitiva, nell'esame del progetto, presentato dalla società ricorrente, ha assunto valenza sostanziale e fondamentale la posizione espressa dall' Autorità preposta al vincolo archeologico (diretto e di prossimità) la quale, nei diversi pareri manifestati:

*ha descritto con estremo dettaglio il contesto archeologico, ambientale e paesaggistico esistente;

*ha evidenziato l'inclusione degli aerogeneratori WTG di grande taglia entro il *buffer* di rispetto dei 1600 metri dai molteplici edifici e manufatti di valenza storico-culturale (diversi Nuraghi);

* con dato rilievo, anche, a vincoli di prossimità correlati ad altri monumenti (tra i quali l' Abbazia di Saccargia).

E' stata analizzato, nello specifico, l'impatto che la struttura proposta (Parco eolico composto da 8 turbine svettanti oltre 90 metri) avrebbe avuto in relazione alle caratteristiche del territorio e del paesaggio, ricchi di beni ed elementi di estremo rilievo, da tutelare, in via primaria, per la delicata valenza archeologica; rispetto a tali profili sono stati espressi molteplici pareri (negativi) e motivati giudizi di incompatibilità.

L'articolata istruttoria esperita dall'Amministrazione non contiene affermazioni generiche o apodittiche , ma si è svolta sviluppando un' analisi puntuale della reale situazione dei luoghi , con riferimento al patrimonio archeologico, architettonico e storico (con evidenziazione dell'elenco dei provvedimenti vigenti di tutela) ed a quello paesaggistico in senso ampio.

In particolare, risulta fondamentale il parere del 27 giugno 2018, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che ha evidenziato specificamente *“le evidenti criticità [...] emerse [...] per quanto attiene l'aspetto archeologico l'impatto del parco eolico e delle relative infrastrutture, specialmente le piste, essendo l'area ad altissimo rischio archeologico [...]”*

Dal punto di vista paesaggistico risulta evidente come la presenza di circa 70 elementi di carattere storico-archeologico nel raggio di un'area piuttosto ristretta, che configurano una rete territoriale capillarmente insediata in età antica, non sia idonea all'installazione di un ulteriore parco eolico di grande taglia.

Si rileva che il territorio di Florinas, pur così ricco di evidenze archeologiche, è già stato oggetto di pesanti trasformazioni di carattere morfologico e paesaggistico, con la presenza di numerose cave altamente impattanti nonché la presenza di un vasto parco eolico con pale di grande taglia già esistente:

pertanto l'installazione di un ulteriore parco eolico con pale di grossa taglia potrebbe compromettere definitivamente una situazione già pesantemente pregiudicata”.

Ed i “beni” da tutelare erano stati già dettagliatamente contemplati nel precedente parere espresso, dalla stessa Autorità, ante 10 bis L. 241/1990.

Il Ministero, in particolare, ha manifestato il proprio parere negativo in relazione al progetto “aggiornato” (con eliminazione di una turbina) evidenziando che nell'area in esame sussiste, *“una forte presenza di beni e (interferenza del parco eolico con gli stessi, la presenza di beni archeologici tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali, di due aree con vincolo diretto e una terza il cui procedimento per l'apposizione del vincolo è stato avviato e in via di conclusione, 11 beni censiti dal PPR, tra cui vari nuraghi e necropoli ipogee, altre 18 aree di interesse archeologico (insediamenti tombe di giganti, ecc.). La situazione dell'area interessata dall'intervento, con 31 beni evidenziati nella relazione della stessa Società, implica il vincolo di prossimità in base al DM 10 settembre 2010”.*

Anche il Segretariato regionale del MIBACT aveva, con il precedente parere del 29.6.2016, confermato *“invariate tutte le criticità già segnalate”* e, riportando quanto rilevato dalla Soprintendenza Archeologica, ha aggiunto che *“emerge un*

quadro caratterizzato da una capillare presenza di evidenze archeologiche che, al di là del dato puntuale, costituiscono una rete territoriale ancora perfettamente individuabile e fortemente caratterizzante il paesaggio storico, sia in senso sincronico, specie di età nuragica, che in senso diacronico, interessando l'intero arco cronologico del neolitico all'età medievale. Si rileva che molti dei siti che compongono tale rete, specie per il periodo nuragico, sono in condizioni di intervisibilità".

Inoltre il Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari-Olbia Tempio aveva, per la parte di propria competenza, segnalato che: *"il progetto (nuovo layout) ricade in aree e siti definiti non idonei ai sensi della DGR 40/11 del 2015 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica); in particolare, all'interno dei "buffer" previsti per la tipologia di impianto (1.600 m., da applicarsi a particolari categorie di beni paesaggistici), misurati dai siti prescelti per l'ubicazione degli 8 aerogeneratori in progetto"; rilevando che in tale area vi sono "numerosi beni paesaggistici ambientali e di interesse storico-culturale e componenti del paesaggio ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs 42/2004 e artt. 47 e 48 delle NTA del PPR; in particolare, 12 aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, aree boscate, aree naturali e subnaturali, aree seminaturali, altri beni non censiti nel PPR".*

L'insieme di queste valutazioni inerenti il prevalente interesse "archeologico e paesaggistico" risultano, da sole, idonee a supportare il giudizio negativo espresso nella delibera finale di Giunta.

Le ulteriori problematiche sollevate, da diverse autorità (in particolare ARPAS), inerenti altri aspetti assumono una valenza secondaria e soggiacciono al travolgente effetto di irrealizzabilità del Parco, a prescindere dagli aspetti esecutivi dell'impianto.

Il profilo procedimentale (contraddittorio è stato rispettato considerato che l'Amministrazione regionale aveva evidenziato che *"le criticità sopra esposte, riassunte a valle dei lavori della Conferenza (cui vanno aggiunte le osservazioni dell'ARPAS trasmesse, successivamente alla conferenza, con le due note sopra citate) hanno portato lo SVA a preannunciare la sussistenza di condizioni per la comunicazione di un preavviso di diniego ..."*.

I rilievi critici in punto archeologico e paesaggistico sono stati compiutamente esposti nel preavviso di diniego ed erano, fin da tale momento a conoscenza della società, che ha potuto formulare per le controdeduzioni.

Il giudizio espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dei beni culturali assume valore *tranchant*, rispetto agli altri rilievi (specie di ARPAS, che ha negato la compatibilità per ulteriori profili).

Gli elementi sostanziali di caratterizzazione dell'area (*buffer*) risultano autonomi e sufficienti a giustificare il provvedimento finale (esistenza di 31 "beni di prossimità archeologici"); con la logica conseguenza che neppure un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio sulle altre tematiche (specie quelle sollevate da ARPAS) avrebbe potuto far superare il giudizio di incompatibilità per la collocazione dell'impianto.

Ragionando in astratto, l'ipotetico annullamento di questi giudizi-aspetti "ulteriori" non sarebbe idoneo a determinare la modifica delle conclusioni negative raggiunte con la delibera della GR impugnata.

Gli aerogeneratori previsti nel progetto si collocano all'interno dei *buffer* (definito, in modo legittimo, dalla G.R.), parametrato in modo esteso, proprio in considerazione della tipologia progettata di Parco "di grande taglia".

L'apparato motivazionale che sostiene il rigetto risulta approfondito, ragionevole e completo.

I pareri espressi da altre autorità, come ARPAS, (negativi o contenenti richieste integrative), pur rilevando ulteriori criticità, non assumono un ruolo centrale nella motivazione del giudizio negativo espresso dalla Giunta in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.

Nella delibera della GR n. 37/33 del 2019 è rinvenibile una causa principale e preliminare, a valenza prioritaria ed assoluta (il profilo archeologico e paesaggistico correlato ad un impianto eolico "di grande taglia"); gli ulteriori elementi potenzialmente impeditivi, risultano per la loro caratterizzazione, secondari (così come i correlati aspetti in rito per garanzia del contraddittorio, comunque assicurati con gli estratti) e non sono idonei ad assumere consistenza ed incisività concreta in relazione alla posizione del proponente.

In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

(Omissis)